



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ufficio federale di giustizia UFG

Ordinanze relative alla legge sui giochi in denaro

Spiegazioni del 22 ottobre 2018

Indice

1	Introduzione	3
2	Valutazione della procedura di consultazione	4
3	Questioni scelte	4
3.1	Osservazioni preliminari.....	4
3.2	Definizioni.....	5
3.3	Collaborazione tra gli organizzatori in Svizzera e quelli all'estero.....	5
3.4	Giochi di piccola estensione.....	6
3.5	Lotta contro la manipolazione di competizioni sportive	6
3.6	Giochi in denaro in linea.....	7
3.7	Protezione sociale	7
3.8	Imposte e tasse	8
4	Ordinanza del Consiglio federale sui giochi in denaro (OGD)	8
4.1	Capitolo 1: Definizioni	8
4.2	Capitolo 2: Case da gioco	9
4.2.1	Sezione 1: Concessioni	9
4.2.2	Sezione 2: Offerta di gioco.....	11
4.3	Capitolo 3: Giochi di grande estensione	12
4.3.1	Sezione 1: Autorizzazione d'organizzatore.....	12
4.3.2	Sezione 2: Autorizzazione del gioco.....	13
4.3.3	Sezione 3: Qualifica dei giochi di destrezza	14
4.4	Capitolo 4: Giochi di piccola estensione	14
4.5	Capitolo 5: Esercizio dei giochi da casinò e dei giochi di grande estensione	15
4.5.1	Sezione 1: Disposizioni comuni	15
4.5.2	Sezione 2: Partecipazione in linea a giochi da casinò e giochi di grande estensione.....	15
4.5.3	Sezione 3: Esercizio dei giochi da casinò.....	17
4.5.4	Sezione 4: Esercizio dei giochi di grande estensione	18
4.6	Capitolo 6: Protezione contro il gioco eccessivo	20
4.6.1	Sezione 1: Disposizioni generali	20
4.6.2	Sezione 2: Disposizioni speciali	23
4.7	Capitolo 7: Limitazione dell'accesso a offerte di gioco in linea non autorizzate in Svizzera	24
4.8	Capitolo 8: Autorità	25
4.8.1	Sezione 1: Organizzazione ed esercizio della CFCG	25
4.8.2	Sezione 2: Emolumenti della CFCG.....	25
4.8.3	Sezione 3: Tassa di vigilanza sulle case da gioco	25
4.8.4	Sezione 4: Autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione	26
4.8.5	Sezione 5: Segretariato dell'organo di coordinamento.....	26
4.9	Capitolo 9: Tassa sulle case da gioco	26
4.9.1	Sezione 1: Oggetto e aliquota della tassa sulle case da gioco.....	26
4.9.2	Sezione 2: Tassazione e riscossione della tassa sulle case da gioco	27
4.9.3	Sezione 3: Registrazione e trasmissione della tassa sulle case da gioco all'AVS	28
4.10	Capitolo 10: Disposizioni finali.....	28
4.10.1	Ordinanza sulla promozione dello sport	28
4.10.2	Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto.....	29
4.10.3	Ordinanza sull'imposta preventiva	29
5	Ordinanze dipartimentali	30
5.1	Ordinanza sulle case da gioco	30
5.2	Ordinanza sul riciclaggio di denaro.....	32
5.2.1	Contesto.....	32
5.2.2	Panoramica.....	33
5.2.3	Commento.....	34

1 Introduzione

Il settore dei giochi in denaro è attualmente disciplinato in due leggi federali:

- la legge federale dell'8 giugno 1923¹ concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate;
- la legge federale del 18 dicembre 1998² sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (legge sulle case da gioco, LCG).

La legge concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate è concretizzata dall'ordinanza del 27 maggio 1924³ relativa alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (OLLS).

La legge sulle case da gioco è concretizzata da varie ordinanze:

- l'ordinanza del 24 settembre 2004⁴ sul gioco d'azzardo e le case da gioco (ordinanza sulle case da gioco; OCG);
- l'ordinanza del DFGP del 24 settembre 2004⁵ sui sistemi di sorveglianza e sul gioco d'azzardo (ordinanza sul gioco d'azzardo, OGaz);
- il regolamento del 6 dicembre 2007⁶ della Commissione federale delle case da gioco;
- l'ordinanza del 24 giugno 2015⁷ della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, ORD-CFCG).

Il disegno di legge sui giochi in denaro (LGD), approvato dal Parlamento il 29 settembre 2017, riunisce le due leggi summenzionate in un unico atto normativo, al fine di istituire un disciplinamento coerente in tutto il settore dei giochi in denaro. La nuova legge corrisponde in larga misura alle regole e alla prassi vigenti, in particolare per quanto riguarda il settore delle case da gioco. Quanto al settore delle lotterie, i principi fondamentali, attualmente sanciti nei concordati, nella legislazione cantonale o dalla prassi, sono in sostanza mantenuti e inseriti nella nuova legge federale. Inoltre, il disegno contiene alcune novità di cui elenchiamo le più importanti: revoca del divieto dei giochi da casinò in linea, blocco dell'accesso ai giochi in linea non autorizzati, possibilità di nuove forme di scommesse sportive, modernizzazione delle disposizioni penali, autorizzazione di piccoli tornei di poker al di fuori delle case da gioco, adeguamento delle misure per proteggere i giocatori, lotta alla manipolazione di competizioni sportive e esenzione dalle tasse delle vincite fino a un milione di franchi risultanti dalla partecipazione ai giochi di grande estensione e ai giochi da casinò proposti in linea.

Secondo la ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 106 della Costituzione federale (Cost.), ai Cantoni compete l'autorizzazione e la sorveglianza dei giochi di grande estensione, delle scommesse sportive e dei giochi di destrezza. Il disegno di legge conferisce ai Cantoni anche la competenza in materia di giochi di piccola estensione. In questi ambiti spetta ai Cantoni emanare le disposizioni di esecuzione, fatte salve le competenze esplicitamente delegate alla Confederazione dalle legge. Le pertinenti disposizioni, essenzialmente di carattere organizzativo e procedurale, devono essere emanate dal concordato intercantonale o dalle legislazioni cantonali.

¹ RS 935.51

² RS 935.52

³ RS 935.511

⁴ RS 935.521

⁵ RS 935.521.21

⁶ RS 935.524

⁷ RS 955.021

La Confederazione deve invece emanare le ordinanze che attuano la futura legge sui giochi in denaro. Attualmente vi sono diverse ordinanze a vari livelli. Anche in questo caso i due settori saranno riuniti, ma appare comunque opportuno preservare i vari livelli normativi.

La struttura è la seguente:

- un'ordinanza del Consiglio federale sui giochi in denaro (OGD), che riunisce le vigenti ordinanze sulle lotterie e sulle case da gioco, contiene in particolare i punti il cui disciplinamento è delegato dalla legge al Consiglio federale e precisa le disposizioni della legge che devono essere concretizzate;
- un'ordinanza del DFGP sulle case da gioco (OCG-DFGP), che contiene le regole di natura tecnica riguardanti unicamente le case da gioco;
- due ordinanze (della Commissione federale delle case da gioco [CFCG] e del DFGP) sul riciclaggio di denaro. L'ordinanza del DFGP sugli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (ordinanza del DFGP sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, ORD-DFGP) riguarda gli organizzatori di giochi di grande estensione. L'ordinanza della CFCG riguarda le case da gioco e non fa parte del presente pacchetto.

L'ordinanza del Consiglio federale sui giochi in denaro, l'ordinanza del DFGP sulle case da gioco e l'ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro sono riunite nel presente rapporto e sono state oggetto di un'unica procedura di consultazione.

I commenti alle norme principali figurano al numero 3.

2 Valutazione della procedura di consultazione

Gli avamprogetti delle ordinanze sono stati oggetto di una consultazione conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge federale del 18 marzo 2005⁸ sulla procedura di consultazione. La consultazione si è svolta dal 2 marzo al 15 giugno 2018.

Gli avamprogetti di ordinanza posti in consultazione sono stati in generale accolti con favore. La grande maggioranza dei partecipanti li ha ritenuti una base di discussione adeguata. La maggior parte delle osservazioni ha riguardato l'ordinanza del Consiglio federale. Alcune disposizioni hanno suscitato particolare attenzione. Tra le questioni spesso sollevate vanno menzionate la definizione della cerchia privata, le condizioni per la collaborazione tra organizzatori di giochi in denaro svizzeri ed esteri, le condizioni per l'autorizzazione di piccoli tornei di poker, la somma massima delle poste per le tombole, il disciplinamento della pubblicità e la trasposizione dei giocatori esclusi dal vecchio al nuovo registro..

La maggior parte delle disposizioni dell'ordinanza che disciplinano tali questioni sono state adeguate. Sono inoltre state adattate anche altre disposizioni che andavano precisate sotto il profilo formale o rielaborate. La struttura e il contenuto fondamentale delle disposizioni corrispondono però tuttora alla versione posta in consultazione.

3 Questioni scelte

Il presente capitolo presenta, in maniera succinta, gli elementi dell'ordinanza del Consiglio federale più importanti sotto il profilo materiale o politico.

3.1 Osservazioni preliminari

La struttura dell'ordinanza del Consiglio federale sui giochi in denaro segue quella della LGD. I numeri e i titoli dei capitoli dell'ordinanza corrispondono quindi più o meno a quelli della legge.

A questa ordinanza sono stati applicati, come alla legge, i seguenti principi: le disposizioni del diritto vigente, ossia dell'ordinanza sulle case da gioco, sono state riprese laddove sono

⁸ SR 172.061

ancora attuali e non hanno creato difficoltà nella prassi. Inoltre, laddove possibile, le disposizioni per le case da gioco e per i giochi di grande estensione sono state formulate in modo equivalente.

3.2 Definizioni

Il capitolo 1 dell'ordinanza sui giochi in denaro precisa le nozioni di «cerchia privata» e «giochi da casinò».

Secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LGD la legge non si applica ai giochi in denaro praticati nella cerchia privata. Questi non necessitano pertanto di autorizzazione. Nel corso dei dibattiti sulla legge in seno alla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, è stato osservato che questa nozione giuridica importante per la prassi deve essere concretizzata nell'ordinanza. Pertanto, l'articolo 1 dell'ordinanza precisa che i giochi in denaro si possono praticare senza autorizzazione ad esempio nella cerchia familiare, amicale o professionale, sempreché vi partecipi un numero esiguo di giocatori. Il numero dei giocatori deve essere addirittura molto esiguo se tra di loro non vi è un legame indipendente dal gioco. L'ordinanza menziona inoltre le condizioni affinché un gioco sia considerato un gioco in denaro nella cerchia privata: nessuna organizzazione per mestiere, nessun annuncio pubblico, nessun emolumento o altre spese per la partecipazione e somma delle vincite bassa.

In virtù dell'articolo 3 lettera g LGD, i giochi da casinò sono accessibili a un numero limitato di persone. Tale criterio serve a distinguerli dalle grandi lotterie. L'articolo 3 precisa ciò che s'intende per «numero limitato»: il numero massimo di partecipanti ai giochi da casinò non può essere superiore a 1000, mentre le grandi lotterie devono essere accessibili a più di 1000 persone per estrazione. Già il messaggio del Consiglio federale prevedeva come probabile discriminare un numero di 1000 persone.

3.3 Collaborazione tra gli organizzatori in Svizzera e quelli all'estero

Per le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione in Svizzera la possibilità di collaborare con organizzatori all'estero è di notevole importanza pratica. Per le case da gioco la collaborazione è prevista soprattutto per i giochi proposti in linea. Gli organizzatori di giochi di grande estensione sono invece interessati alla collaborazione soprattutto nel settore dei giochi non proposti in linea.

La LGD prevede diverse forme di collaborazione e, a seconda del caso e del legame più o meno stretto con il partner all'estero, si applicano condizioni specifiche. Per le case da gioco il legame è molto stretto se il partner all'estero è tra i soci in affari più importanti (art. 6 OGD) o tra i suoi aventi economicamente diritto (art. 7 OGD). In questi casi il partner estero deve adempiere il requisito della buona reputazione (art. 8 LGD; art. 8 OGD). Tale requisito è una delle condizioni per il rilascio della concessione (cfr. art. 8 LGD). La verifica della buona reputazione e soprattutto i casi in cui i requisiti non sono soddisfatti sono concretizzati nell'articolo 8 OGD. Rispetto alla versione posta in consultazione, la disposizione è stata completata, in particolare per creare un legame con l'elenco delle offerte di gioco bloccate. Quanto ai giochi di grande estensione, il requisito della buona reputazione quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione d'organizzatore si applica soltanto agli organizzatori stessi (art. 22 cpv. 1 lett. b LGD e art. 24 OGD).

Per svolgere determinati giochi, gli organizzatori con sede in Svizzera possono collaborare con partner con sede all'estero. Alle case da gioco la collaborazione è permessa unicamente per i giochi di poker in linea (art. 18 OGD). Tale collaborazione è imprescindibile per poter offrire giochi di poker in linea interessanti. Per agevolarla, l'ordinanza prevede quindi condizioni meno severe: il partner estero non deve adempiere il requisito della buona reputazione, ma deve disporre dell'affidabilità e della competenza professionale necessarie (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. b OGD). Per i giochi di grande estensione la collaborazione entra in linea di conto per tutti i tipi di giochi, ma il partner estero deve adempiere il requisito della buona reputazione (art. 31 cpv. 1 lett. b OGD). Gli articoli che disciplinano la collaborazione con gli organizzatori esteri nello svolgimento di giochi (art. 18 OGD per le case da gioco e art. 31 OGD

per gli organizzatori di giochi di grande estensione) contengono un elenco esaustivo delle condizioni tese a garantire che la competente autorità svizzera di vigilanza possa effettivamente esercitare la vigilanza e che ai giocatori siano offerte garanzie analoghe a quelle in Svizzera. Conformemente al concetto di base della LGD in riferimento all'autorizzazione, allo svolgimento e alla sorveglianza dei giochi, i giochi offerti da organizzatori svizzeri devono in linea di massima svolgersi in Svizzera. Questo significa che le fasi principali di un gioco (soprattutto puntata delle poste, andamento del gioco e/o estrazione) devono svolgersi in Svizzera. Eccezioni a questo principio sono ammesse (cfr. art. 18 e 31 OGD), ma non dovrebbero diventare la regola.

3.4 Giochi di piccola estensione

Sono giochi di piccola estensione ai sensi della LGD le piccole lotterie, tra cui anche le tombole, le scommesse sportive locali e i piccoli tornei di poker. Questi giochi non possono svolgersi in modo automatizzato né su scala intercantonale o in linea. Possono essere autorizzati soltanto se comportano un rischio esiguo di gioco eccessivo, criminalità e riciclaggio di denaro (art. 33 LGD). Il rilascio dell'autorizzazione compete ai Cantoni. L'ordinanza concretizza i requisiti posti ai giochi di piccola estensione e attua una serie di deleghe legislative al Consiglio federale, soprattutto in riferimento ai piccoli tornei di poker.

Secondo l'articolo 36 LGD, che dà seguito alla mozione 12.3001 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale «Autorizzare i tornei di poker a chiare condizioni», sono autorizzati i piccoli tornei di poker al di fuori delle case da gioco. L'ordinanza stabilisce le condizioni per i piccoli tornei di poker in modo tale che per i giocatori i tornei siano privi di rischi e nel contempo interessanti. Da questo punto di vista sono essenziali l'importo massimo della singola posta di partenza e la loro somma totale: l'articolo 39 limita il primo a 200 franchi e a 20 000 franchi la seconda. Questi importi corrispondono a quelli proposti nell'avamprogetto posto in consultazione.

Inoltre, l'ordinanza definisce gli importi massimi delle poste per le piccole lotterie e le tombole. Le tombole costituiscono una categoria speciale di piccole lotterie e sono disciplinate nell'articolo 41 capoversi 2 e 3 LGD. Si tratta di «piccole lotterie organizzate in occasione di trattenimenti ricreativi, sempreché i premi consistano esclusivamente in premi in natura, tanto l'emissione e il sorteggio dei biglietti quanto la distribuzione dei premi siano in diretta correlazione con il trattenimento stesso e la somma massima di tutte le poste sia modesta» (Art. 41 cpv. 2 LGD). A seconda delle regioni queste tombole si chiamano anche «Lotto» o «Bingo». Secondo l'articolo 41 capoverso 2, alle tombole non si applicano gli stessi requisiti previsti per gli altri giochi di piccola estensione e in particolare non è necessaria l'autorizzazione cantonale. Pertanto, il settore delle tombole non è armonizzato. Spetta ai Cantoni definire le condizioni per l'ammissione di tali giochi.

Viste le critiche avanzate in sede di consultazione, la somma massima delle poste per le tombole è stata aumentata a 50 000 franchi. Non si tratta tuttavia di un limite massimo generale, bensì di una soglia fino alla quale a tali lotterie si applicano regole semplificate. I giochi di piccola estensione organizzati in occasione di trattenimenti ricreativi i cui premi consistono esclusivamente in premi in natura e in cui tanto l'emissione e il sorteggio dei biglietti quanto la distribuzione dei premi sono in diretta correlazione con il trattenimento stesso, ma la cui somma massima supera i 50 000 franchi, possono essere autorizzati dai Cantoni in quanto piccole lotterie ai sensi dell'articolo 37 OGD.

3.5 Lotta contro la manipolazione di competizioni sportive

La LGD migliora le possibilità di lottare contro la manipolazione delle competizioni sportive e l'ordinanza contiene le pertinenti disposizioni esecutive. L'articolo 29 precisa le competizioni o gli eventi sportivi per i quali non possono essere offerte scommesse sportive. Vengono inoltre precisate determinate questioni inerenti alla trasmissione di dati e alle competenze

delle autorità (art. 109 OGD, art. 78a dell'ordinanza sulla promozione dello sport). L'articolo 110 designa l'Autorità intercantonale come piattaforma nazionale ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione del Consiglio d'Europa del 18 settembre 2014 sulla manipolazione delle competizioni sportive.

3.6 Giochi in denaro in linea

La LGD introduce per le casa da gioco la possibilità di organizzare giochi da casinò in linea, mentre gli organizzatori di scommesse e lotterie dispongono già di questa possibilità. I giochi in linea, a prescindere che siano proposti dalle case da gioco o dagli organizzatori di giochi di grande estensione, devono soddisfare le prescrizioni generali della LGD sulla protezione contro il gioco eccessivo, la sicurezza e la lotta contro il riciclaggio di denaro.

L'ordinanza del Consiglio federale precisa le condizioni della LGD specificamente per i giochi in linea, privilegiando due aspetti: le modalità di partecipazione ai giochi in linea e la protezione dei giocatori dal gioco eccessivo. L'aspetto del riciclaggio di denaro è contemplato nelle due ordinanze rispettivamente del DFGP e della CFCG.

Nelle ordinanze è ripresa la terminologia della LGD. Si parla pertanto di «giochi svolti in linea»⁹.

Quanto all'esercizio dei giochi in denaro in linea, il capitolo 5 dell'ordinanza del Consiglio federale (art. 47-52 OGD) prevede regole comuni per le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione. I principi generali sono i seguenti: per giocare in linea è necessario un conto giocatore; un giocatore non può aprire più di un conto presso lo stesso organizzatore; i giocatori esclusi dai giochi e i minori non possono giocare in linea, mentre gli altri giocatori devono poter cominciare a giocare, nella misura del possibile, senza tempo d'attesa subito dopo l'apertura del loro conto. Le vincite e gli averi depositati sul conto giocatore possono essere trasferiti unicamente su un conto di pagamento intestato al giocatore.

Anche riguardo alla protezione dei giocatori dal gioco eccessivo nell'ambito dei giochi in linea, il capitolo 6 dell'ordinanza del Consiglio federale (art. 87-91 OGD) prevede regole comuni per le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione. Le disposizioni dell'ordinanza precisano, per i giochi in linea, le regole generali sulla protezione dei giocatori di cui al capitolo 6 della LGD, prevedendo un certo numero di misure di protezione che gli organizzatori sono tenuti ad adottare. Le misure previste riguardano i punti seguenti:

- mettere a disposizione del giocatore informazioni sul suo comportamento di gioco;
- far fissare al giocatore un limite massimo per le poste, obbligatorio o volontario a seconda dei casi;
- mettere a disposizione del giocatore informazioni sul gioco eccessivo;
- consentire al giocatore di uscire temporaneamente dal gioco;
- individuare tempestivamente i giocatori a rischio.

È ovvio che le altre misure di protezione dei giocatori previste dalla LGD, in particolare l'esclusione dal gioco (art. 80 LGD), si applicano anche ai giochi in linea.

3.7 Protezione sociale

Le disposizioni del capitolo 6 della LGD sulla protezione dei giocatori dal gioco eccessivo sono già abbastanza dettagliate. L'ordinanza del Consiglio federale si limita quindi ad alcune precisazioni, in particolare in riferimento ai giochi in linea. In sede di consultazione sono pervenute poche osservazioni in merito al relativo capitolo, con un'eccezione: la disposizione

⁹ Le regole speciali per i giochi in linea si applicano in due contesti diversi. Da una parte sono contemplati gli obblighi degli organizzatori riguardanti lo svolgimento dei giochi; dall'altra, gli obblighi degli organizzatori che non riguardano il gioco in sé, bensì la sua diffusione attraverso il canale in linea (cfr. p. es. art. 68 LGD). Anche se nella prassi i due aspetti non sono sempre separabili, la formulazione «svolgere in linea» va sempre intesa in senso stretto quando si affronta la questione del canale di diffusione usato dal giocatore. Solo se un giocatore partecipa effettivamente a un gioco in linea, devono essere rispettate le regole più severe per i giochi in linea. Se il giocatore partecipa al medesimo gioco, ma non in linea, alla partecipazione si applicano le regole per i giochi non svolti in linea.

secondo cui l'organizzatore è tenuto a collaborare con un centro di prevenzione della dipendenza. Tale obbligo è stato pertanto cancellato per motivi giuridici e sostituito da disposizioni meno incisive tese a promuovere la coerenza delle misure di protezione sociale dei vari attori (art. 83 e 86 cpv. 4 OGD). È stato inoltre criticato che l'ordinanza posta in consultazione non precisava l'articolo 74 della LGD. Con l'introduzione di due nuovi capoversi che precisano cosa s'intenda per pubblicità importuna o ingannevole questa lacuna è stata eliminata (cfr. art. 77 cpv. 1 e 2).

3.8 Imposte e tasse

L'ordinanza del Consiglio federale disciplina la progressione della tassa sulle case da gioco, fondandosi sulle aliquote minime e massime fissate dalla LGD. Per le case da gioco terrestri è mantenuto il regime vigente. Per le tasse sulle case da gioco che propongono giochi da casinò in linea, il sistema previsto dall'ordinanza riprende le proposte di un rapporto peritale del 2017 (PwC, Besteuerung von Online-Spielbankenspielen, 11 agosto 2017). L'aliquota minima del 20 per cento prevista dalla LGD è applicata fino a un prodotto lordo dei giochi pari a tre milioni. A partire da tre milioni, l'aliquota progredisce, prima rapidamente e in seguito più lentamente. L'aliquota massima dell'80 per cento è applicata a partire da un prodotto lordo dei giochi di 500 milioni. Secondo le previsioni la tassa prelevata sui giochi da casinò in linea dovrebbe generare un beneficio annuo a favore dell'AVS/AI che va dai 40 ai 75 milioni di franchi (PwC, Besteuerung von Online-Spielbankenspielen, 11 agosto 2017).

4 Ordinanza del Consiglio federale sui giochi in denaro (OGD)

4.1 Capitolo 1: Definizioni

Secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LGD, i giochi in denaro nella cerchia privata sono esclusi dal campo d'applicazione della legge¹⁰. L'articolo 1 OGD precisa cosa s'intende per cerchia privata. I criteri enumerati sono in linea di massima cumulativi. I giochi in denaro organizzati per mestiere e annunciati pubblicamente rientrano sistematicamente nel campo d'applicazione della LGD. Nell'ambito di una valutazione globale del caso concreto occorre prendere in considerazione anche due ulteriori criteri: affinché possa ritenersi esercitato in una cerchia privata, un gioco deve riunire un numero esiguo di partecipanti e se tra questi ultimi non vi è un legame indipendente dal gioco stesso, in particolare di parentela o professionale, il loro numero deve essere molto esiguo. Le scommesse su un torneo di calcio in un ufficio condiviso, ad esempio, non rientrano nel campo d'applicazione della legge, sempreché l'organizzatore non ne tragga un vantaggio finanziario e siano soddisfatte le altre condizioni. Non sono invece considerati giochi in denaro nella cerchia privata i giochi in cui i giocatori si affrontano su una piattaforma gestita a titolo professionale o nel quadro di un'offerta automatizzata. Affinché un gioco in denaro rientri in quelli della cerchia privata, le vincite devono essere modeste e, a parte le poste, i giocatori non sono tenuti a pagare altri emolumenti o spese. La nozione di cerchia privata implica infatti che sia in gioco poco denaro e che il gioco stesso non presenti pertanto alcun rischio.

L'articolo 2 definisce i giochi di destrezza. Si tratta di giochi nei quali, nel corso di un numero cospicuo di unità di gioco, i giocatori più abili ottengono vincite più elevate di altri (art. 3 lett. a); in linea di massima un'unità di gioco inizia con la puntata di una posta e termina con l'attribuzione o la distribuzione di una vincita. Le altre caratteristiche (lett. b-d) sono criteri ausiliari. Affinché il gioco sia considerato di destrezza, devono essere soddisfatti cumulativamente tutti i criteri.

L'articolo 3 precisa la nozione di gioco da casinò ai sensi dell'articolo 3 lettera g LGD: si tratta di giochi ai quali partecipano simultaneamente non più di 1000 giocatori. Il qualificativo «simultaneamente» non significa che tutti i partecipanti giocano esattamente allo stesso tempo. Si riferisce invece al numero di giocatori che partecipano a un'unità di gioco o, in altre parole, al numero di giocatori per i quali vale simultaneamente il verdetto del gioco. Il numero massimo di 1000 giocatori non si applica ai jackpot, poiché altrimenti questi non sarebbero

¹⁰ Per i dettagli, cfr. il messaggio del 21 ott. 2015 concernente la legge federale sui giochi in denaro (FF 2015 6849 6893).

più interessanti e non potrebbero più essere organizzati nella forma attuale. Un elenco dei giochi da casinò, in particolare dei diversi giochi da tavolo, si trova nell'ordinanza del DFGP sulle case da gioco (art. 4).

4.2 Capitolo 2: Case da gioco

4.2.1 Sezione 1: Concessioni

Questa sezione precisa, negli articoli 4-15, determinate condizioni per il rilascio della concessione enumerate dall'articolo 8 LGD. Per alcune disposizioni vi è una norma parallela nel capitolo 3 riguardante gli organizzatori di giochi di grande estensione. È il caso dei criteri della buona reputazione, della gestione indipendente e dell'attività commerciale irreprensibile. Il contenuto delle disposizioni dei capitoli 2 e 3 non è tuttavia sempre identico sotto il profilo materiale, a causa delle basi legali leggermente differenti (art. 8 LGD per le case da gioco e art. 22 LGD per gli organizzatori di giochi di grande estensione).

L'articolo 4 contempla il criterio della sostenibilità economica, già previsto dal diritto vigente. Precisa che la sostenibilità economica dell'offerta in linea deve essere valutata separatamente da quella dell'offerta terrestre. In altri termini, l'attività più redditizia non può sovvenzionare quella meno redditizia.

L'articolo 5 disciplina il contenuto del rapporto sull'interesse economico per la regione d'ubicazione, da allegare alla domanda di concessione. La disposizione riprende i criteri che devono essere esaminati secondo il diritto vigente (art. 8 OCG), aggiungendo i costi generati nei settori della sanità pubblica e delle opere sociali (spese a carico della collettività) dal gioco eccessivo.

L'articolo 6 precisa cosa si debba intendere per soci in affari più importanti. Si tratta ad esempio del locatore dell'edificio in cui si trova la casa da gioco, dei fornitori di servizi di manutenzione del sistema elettronico di conteggio e di controllo (SECC), del sistema di registrazione dei dati (SRD) e dei sistemi di videosorveglianza, dei fornitori del SRD, dei fornitori di servizi di consulenza e dei produttori o fornitori di giochi.

L'articolo 7 riguarda gli aventi economicamente diritto e riprende senza modifiche la definizione del diritto vigente (art. 4 OCG).

L'articolo 8 è una disposizione importante. Riguarda il requisito della buona reputazione, che deve essere soddisfatto sia dalla casa da gioco che chiede la concessione sia dai soci in affari più importanti e dai loro aventi economicamente diritto (cfr. anche n. 3.3). La disposizione persegue in particolare quattro obiettivi: 1. permettere l'accesso al mercato agli attori che in passato si sono attenuti al diritto svizzero; 2. agevolare il lavoro delle autorità di vigilanza; 3. indurre le «pecore nere» ad abbandonare la loro prassi; 4. permettere ai grandi organizzatori internazionali che in passato hanno operato sul mercato svizzero senza autorizzazione di accedere nuovamente a tale mercato (mediante cooperazioni) dopo un periodo di transizione. Spetta alla competente autorità di vigilanza valutare la buona reputazione applicando un margine d'apprezzamento relativamente grande. L'articolo 8 (art. 24 per i giochi di grande estensione) si limita a elencare in modo non esaustivo i casi in cui il criterio della buona reputazione non è soddisfatto. Il principio generale è sancito dal capoverso 1 primo periodo: se la casa da gioco richiedente, uno dei suoi soci in affari più importanti o uno dei suoi aventi economicamente diritto propone o ha proposto giochi in denaro senza autorizzazione, il requisito della buona reputazione non è soddisfatto e la concessione non è rilasciata. La nozione centrale è quella dello svolgimento senza autorizzazione, che può aver avuto luogo in Svizzera o all'estero e riguardare i giochi terrestri o quelli in linea. Il capoverso 1 secondo periodo riguarda una situazione particolare di giochi senza autorizzazione poiché contempla soprattutto i casi in cui siti Internet di giochi in linea offerti da un server all'estero, oltre a essere accessibili ai giocatori in Svizzera, si rivolgono esplicitamente e in modo mirato a questi ultimi (p. es. immagine di una bandiera svizzera, prezzo in franchi svizzeri) o in cui

la pubblicità per tali siti si rivolge in modo mirato ai giocatori svizzeri. Anche se contempla soprattutto i giochi in linea esteri proposti in Svizzera, la disposizione riguarda anche altre categorie di giochi, ad esempio lotterie estere offerte in Svizzera attraverso la pubblicità telefonica. Il capoverso 2 collega il requisito della buona reputazione e l'elenco delle offerte di gioco bloccate di cui all'articolo 86 capoverso 3 LGD. Chi figura su questo elenco o vi ha figurato per vari mesi non soddisfa il criterio della buona reputazione. La disposizione intende evitare che gli organizzatori che hanno figurato sull'elenco «per sbaglio» soltanto per poco tempo (perché p. es. si sono accorti che il diritto svizzero è stato modificato o non ne sono stati messi al corrente) siano puniti in modo esagerato. Il capoverso 3 prevede un limite temporale: quando verifica le condizioni per il rilascio della concessione, l'autorità competente deve esaminare il comportamento passato del richiedente, dei suoi soci in affari più importanti e dei suoi aventi economicamente diritto, ma il suo esame deve di regola limitarsi ai cinque anni precedenti l'inoltro della domanda. Può tuttavia derogare a questo principio se i fatti contestati sono particolarmente gravi. Per contro, nei casi di cui al capoverso 1 secondo periodo (l'organizzatore estero ha puntato in modo mirato al mercato svizzero) l'esame non può in nessun caso estendersi a un periodo superiore a cinque anni. Il capoverso 4 contempla il caso particolare dei fornitori di giochi in denaro, in particolare di giochi in linea, qualora rientrino tra i soci in affari più importanti della casa da gioco. Questo non sarà sempre il caso e occorre quindi distinguere due situazioni. I fornitori che nel contempo organizzano giochi in denaro sottostanno al disciplinamento generale di cui ai capoversi 1-3. I fornitori specializzati che si limitano invece a fornire giochi in denaro a terzi sono contemplati dal capoverso 4. Quest'ultimo precisa che il semplice fatto di aver fornito giochi a organizzatori che non soddisfano il requisito della buona reputazione non è sufficiente per privarli della propria buona reputazione. Secondo il capoverso 7, il richiedente è tenuto a fornire alla CFCG le informazioni necessarie per comprovare la sua buona reputazione, in particolare l'elenco completo di eventuali condanne penali e procedimenti penali conclusi o pendenti che riguardano lui o i suoi dirigenti. Infine, secondo i capoversi 5 e 8 spetta alla casa da gioco verificare la buona reputazione dei suoi soci in affari più importanti e dei suoi aventi economicamente diritto. Su richiesta della CFCG, deve fornire i documenti necessari, elencati nell'ordinanza dipartimentale (art. 2).

L'articolo 9, riguardante la gestione indipendente, è una nuova disposizione che riprende il tenore del punto 2.6 dei vigenti atti di concessione. La disposizione disciplina i compiti e le attività che devono essere in ogni caso eseguiti dalla casa da gioco e quelli che possono essere delegati a terzi (outsourcing). Le attività centrali della casa da gioco, soprattutto il contatto con i clienti, non possono essere delegati a terzi e devono essere esercitate dai collaboratori della casa da gioco legati a quest'ultima da un contratto di lavoro. Si tratta, ad esempio, delle attività connesse alla protezione dei giocatori o all'esercizio sicuro e trasparente dei giochi. Le altre attività, che non sono da considerarsi essenziali o fondamentali e che non figurano nell'elenco del capoverso 2, possono essere delegate a terzi. Possono ad esempio essere delegati i seguenti compiti: la pianificazione finanziaria, la contabilità, la cura del marchio, l'installazione e la manutenzione della burotica (ad esempio una rete Office), la logistica e gli acquisti, la gestione di un bar o di un ristorante, i lavori di manutenzione dei sistemi di jackpot, di videosorveglianza e del SECC, le operazioni di cambio, la protezione degli oggetti, la formazione e il perfezionamento professionali del personale, la gestione della piattaforma in linea e del SRD o la messa a disposizione della piattaforma per i giochi in linea. Il modello del «*white labelling*», che per la casa da gioco consiste nell'acquistare una soluzione «chiavi in mano», in cui, oltre allo sviluppo della piattaforma per i giochi in linea, è conferita a terzi anche la sua gestione, non è autorizzato. La casa da gioco che delega un'attività a terzi resta comunque responsabile del rispetto degli obblighi legali e deve adottare le misure necessarie per garantire che i suoi soci in affari li rispettino.

L'articolo 10 è una nuova disposizione e descrive in grandi linee cosa s'intende per attività irreprensibile della casa da gioco richiedente, dei suoi soci in affari più importanti e dei suoi aventi economicamente diritto, e come vada esaminato tale criterio. Il richiedente che nella non ha esercitato o non esercita attività prima o durante la procedura di rilascio della concessione deve dimostrare in maniera plausibile che rispetterà le condizioni menzionate al capoverso 1. Il capoverso 2 precisa che spetta innanzitutto alla casa da gioco verificare che i suoi soci in affari più importanti e i suoi aventi economicamente diritto forniscano le garanzie richieste dalla legge. Deve pertanto chiedere ai suoi partner di fornirle i documenti necessari, in particolare i rapporti di revisione. La casa da gioco non deve condurre indagini approfondite, bensì procurarsi i documenti facilmente accessibili e analizzarli. Tali documenti sono enumerati nell'ordinanza del DFGP sulle case da gioco (art. 2). Su richiesta, la casa da gioco trasmette i documenti alla CFCG. Per limitare l'onere della casa da gioco, quest'ultima deve verificare soltanto l'attività commerciale irreprensibile dei suoi soci in affari più importanti e dei suoi aventi economicamente diritto. Non deve invece in linea di massima controllare gli aventi economicamente diritto dei suoi più importanti soci in affari.

L'articolo 12, che contempla il criterio dei mezzi finanziari sufficienti, riprende in sostanza il diritto vigente (art. 2 OCG).

La sezione 1 contiene inoltre, negli articoli 13-15, alcune disposizioni procedurali che fanno già parte del diritto vigente. L'articolo 15 precisa le tappe che devono essere superate dopo il rilascio della concessione, affinché la casa da gioco possa iniziare la sua attività. In particolare, possono essere proposti solo i giochi che hanno ottenuto l'autorizzazione (lett. c). Se uno o più giochi della casa da gioco non hanno o non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione, la casa da gioco può ciononostante iniziare il suo esercizio, sempreché sia stato autorizzato il numero minimo di tavoli da gioco previsto dall'articolo 19. Gli altri giochi possono essere proposti soltanto dopo l'autorizzazione da parte della CFCG.

4.2.2 Sezione 2: Offerta di gioco

Questa sezione concretizza gli articoli 16-20 della LGD, che prevedono in particolare alcune deleghe legislative al Consiglio federale. Tali deleghe sono attuate nella presente sezione. Per alcune di queste disposizioni, ve ne è una parallela nel capitolo 3, tuttavia con alcune differenze materiali.

L'articolo 16 prevede la possibilità che il DFGP emani prescrizioni sull'offerta di giochi da casinò nonché sull'esercizio dei giochi da casinò nelle case da gioco. Il capoverso 3 conferisce al DFGP la competenza di emanare prescrizioni sull'autorizzazione e la determinazione del prodotto lordo dei giochi di destrezza secondo l'articolo 62 capoverso 1 LGD svolti nelle case da gioco.

Gli articoli 17 e 18 riguardano la collaborazione tra due o più case da gioco in Svizzera o all'estero e concretizzano l'articolo 16 capoverso 4 LGD. Per le case da gioco queste collaborazioni costituiscono un'opportunità poiché permettono loro di presentare ad esempio ai giocatori di poker un'offerta più interessante con un pool più ampio di giocatori. Tuttavia tali collaborazioni presentano anche dei rischi, poiché possono rendere più difficile la vigilanza, soprattutto nel caso della collaborazione con una casa da gioco all'estero. Lo scopo delle disposizioni sulla collaborazione tra le case da gioco è permettere loro di proporre, entro determinati limiti, un'offerta legale interessante. La collaborazione non deve tuttavia implicare un abbassamento del livello di protezione dei giocatori. Gli standard in materia di sicurezza e di trasparenza dei giochi devono pertanto equivalere a quelli svizzeri (art. 18 cpv. 1 lett. b). Gli articoli 17 e 18 impongono perciò alcune condizioni per l'autorizzazione della collaborazione da parte della CFCG. Le condizioni sono più numerose e restrittive nel caso della collaborazione con una casa di gioco all'estero: il partner all'estero deve disporre dell'affidabilità e della competenza professionale richiesta (art. 18 lett. b). Tale requisito è meno restrittivo rispetto a quello della buona reputazione di cui all'articolo 8, poiché lo scopo è consentire la

collaborazione con i grandi operatori internazionali di poker in linea. Inoltre, la sorveglianza da parte della CFCG deve essere garantita e il socio all'estero deve impedire ai giocatori residenti in Svizzera di accedere al suo sito Internet. È ovvio che le autorità di vigilanza devono controllare che le condizioni legali non siano eluse per mezzo di operazioni quali la creazione di una nuova società o di una filiale. La CFCG deve inoltre approvare la ripartizione del prodotto lordo dei giochi tra le case da gioco collaboranti. Infine, è esclusa la collaborazione con organizzatori che hanno la loro sede in uno Stato inserito negli elenchi del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) degli Stati ad alto rischio e non cooperativi (<http://www.fatf-gafi.org/fr/pays/#high-risk>) o sottoposto a sanzioni internazionali. Va osservato che gli articoli 17 e 18 riguardano esclusivamente i giochi di poker in linea. Per l'esercizio di un jackpot la collaborazione tra le case da gioco in Svizzera è permessa secondo l'articolo 19 LGD.

L'articolo 19 stabilisce che ogni casa da gioco deve offrire un determinato numero di giochi da tavolo per una durata determinata del periodo d'apertura giornaliera. In tal modo s'intende impedire che le case da gioco propongano soltanto giochi in denaro automatizzati. Rispetto al diritto vigente le condizioni sono un po' meno severe.

Gli articoli 20 e 21 riguardano i requisiti tecnici che devono soddisfare i giochi e tutti i sistemi a essi connessi, al fine di garantire uno svolgimento sicuro e trasparente. In linea di massima tutti questi requisiti sono oggetto di un controllo da parte di un servizio accreditato di valutazione della conformità, che rilascia un pertinente certificato. Spetta d'altronde alle case da gioco verificare che i suoi giochi funzionino e che soddisfino i requisiti legali (art. 21). Le verifiche devono essere documentate in modo appropriato, di modo che la casa da gioco e, se necessario, le autorità possano accertare lo stato dell'installazione.

Per le modifiche apportate dopo il rilascio dell'autorizzazione del gioco, l'articolo 22 prevede un disciplinamento particolare per i sistemi d'informazione per i giochi in linea, soprattutto per la gestione della piattaforma. Tutte le modifiche di tali sistemi devono essere sottoposte alla CFCG. Le modifiche della piattaforma che influenzano lo svolgimento del gioco sono molto delicate poiché potrebbero comportare una modifica di elementi che sono stati approvati in occasione dell'autorizzazione. È quindi necessario che tali modifiche siano approvate dalla CFCG. Le modifiche correnti di manutenzione e quelle relative alla sicurezza non sono invece contemplate dall'articolo 22, poiché non influiscono né sul gioco né sull'interazione con i giocatori; possono pertanto essere eseguite immediatamente, senza autorizzazione.

Infine, l'articolo 23 descrive la maniera in cui si svolge la consultazione secondo l'articolo 20 LGD tra la CFCG e l'Autorità intercantonale per stabilire se un determinato gioco vada qualificato come gioco da casinò.

4.3 Capitolo 3: Giochi di grande estensione

4.3.1 Sezione 1: Autorizzazione d'organizzatore

Questa sezione precisa vari requisiti che un organizzatore deve soddisfare secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettere a-i LGD per ottenere dall'Autorità intercantonale un'autorizzazione d'organizzatore di giochi di grande estensione. I requisiti precisati sono la buona reputazione, la gestione indipendente e irreprensibile nonché il rapporto proporzionato tra le spese d'esercizio e i mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica.

Il requisito della buona reputazione (art. 24) corrisponde in gran parte a quello dell'articolo 8 per le case da gioco. Si può quindi rinviare al commento a tale articolo.

La gestione indipendente (art. 25) presuppone che il richiedente espleti egli stesso tutti i compiti essenziali ai sensi della LGD. Si tratta in particolare delle attività centrali relative alla sorveglianza dei giochi, alla gestione dei conti dei clienti, alla cura delle relazioni con i giocatori e alla sorveglianza di questi ultimi, alla realizzazione del piano di misure sociali e agli obblighi di diligenza in materia di lotta al riciclaggio di denaro. Gli organizzatori di giochi di

grande estensione possono conferire una parte di questi compiti ai loro distributori, ma restano responsabili della sorveglianza.

L'Autorità intercantonale esamina inoltre se è soddisfatta la gestione irreprensibile del richiedente (art. 26). Tiene conto della situazione delle persone giuridiche interessate e delle persone fisiche che fanno parte della loro direzione, degli organi e del personale del richiedente. Inoltre, il richiedente deve verificare che sia garantita la gestione irreprensibile da parte dei suoi soci in affari più importanti e documentare il risultato della verifica. A seconda delle circostanze, l'Autorità intercantonale può procedere a una verifica limitata presso gli organizzatori di giochi di destrezza o esentarli dall'obbligo di esaminare i loro soci in affari.

Per permettere all'Autorità intercantonale di verificare che vi sia un rapporto proporzionato tra le spese d'esercizio, segnatamente le spese di pubblicità e gli stipendi, e i mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica, il richiedente deve fornire una panoramica da cui si evince tale rapporto (art. 27). Le spese vanno suddivise in modo dettagliato in diverse categorie (p. es. pubblicità, comunicazione, sponsorizzazione o salari della direzione). Tale obbligo riguarda solo gli organizzatori di lotterie e scommesse sportive e non quelli di giochi di destrezza (cfr. art. 22 cpv. 2 LGD).

4.3.2 Sezione 2: Autorizzazione del gioco

Questa sezione precisa innanzitutto una delle condizioni che un gioco di grande estensione deve soddisfare secondo l'articolo 25 capoverso 1 lettera a-c LGD affinché l'Autorità intercantonale possa rilasciare la pertinente autorizzazione. Illustra infatti il modo in cui l'organizzatore deve provvedere allo svolgimento sicuro dei giochi (art. 28).

Lo svolgimento sicuro delle scommesse sportive è oggetto di una disposizione specifica (art. 29). Le scommesse sportive su eventi che comportano un rischio elevato di manipolazione non sono ammesse. Un rischio elevato può ad esempio sussistere nel caso di competizioni senza o con un esiguo valore sportivo. Si tratta di competizioni o avvenimenti sportivi che per i partecipanti e per il pubblico sono d'interesse tanto esiguo che una manipolazione non ha conseguenze sportive degne di nota per i partecipanti. L'autorità di vigilanza può ad esempio vietare scommesse su determinate partite amichevoli o di categorie inferiori. Comportano rischi di manipolazione anche le scommesse su avvenimenti poco significativi per il risultato della competizione, per esempio le scommesse sulla squadra che beneficerà della prima rimessa laterale o del primo calcio di punizione.

Conformemente alla delega della competenza legislativa che l'articolo 25 capoverso 3 LGD conferisce al Consiglio federale, la sezione 2 precisa la misura in cui l'Autorità intercantonale può autorizzare un organizzatore di giochi di grande estensione a collaborare con altri organizzatori in Svizzera o all'estero. Mentre una collaborazione con un organizzatore di giochi di grande estensione titolare di un'autorizzazione in Svizzera (art. 30) può essere autorizzata a condizione che sia compatibile con gli scopi di cui all'articolo 2 LGD, per una collaborazione con organizzatori esteri di giochi di grande estensione devono essere soddisfatte varie condizioni (art. 31), soprattutto per proteggere i giocatori e garantire lo svolgimento sicuro e trasparente dei giochi (cfr. n. 3.3). La collaborazione deve permettere, come nel diritto vigente, di cumulare le poste di tutti i giocatori per giochi quali «EuroMillions» o «Pari mutuel urbain». Oltre a un elenco non esaustivo delle indicazioni che deve contenere la domanda d'autorizzazione (art. 32), la sezione contiene una disposizione relativa alla consultazione, prevista dall'articolo 27 LGD, tra l'Autorità intercantonale e la CFGM per determinare se il gioco per cui è chiesta l'autorizzazione è un gioco di grande estensione o meno (art. 33). Infine, la sezione disciplina la procedura in caso di modifiche successive del gioco (art. 34). Nella prassi si tratta soprattutto di modifiche minori del gioco (p. es. una modifica minore del piano delle vincite) e di modifiche dei parametri dello svolgimento del gioco in senso lato (p. es. il cambio di un fornitore dei biglietti della lotteria o il ritiro prematuro del gioco). Si trat-

ta però anche di modifiche infrastrutturali, sempreché tangano il gioco stesso o il suo svolgimento.

4.3.3 Sezione 3: Qualifica dei giochi di destrezza

Questa sezione contiene disposizioni sulla qualifica dei giochi di destrezza. Non si tratta di una procedura indipendente, bensì di una parte della procedura d'autorizzazione. Oltre a un test statistico delle diverse caratteristiche per la qualifica (art. 35), la sezione contiene un elenco dei documenti e di altri elementi che il richiedente deve inoltrare o mettere a disposizione dell'Autorità intercantonale su richiesta di quest'ultima (art. 36). L'elenco corrisponde in gran parte a quello del vigente articolo 2 OGAz.

4.4 Capitolo 4: Giochi di piccola estensione

I giochi di piccole dimensioni comprendono le piccole lotterie, le scommesse sportive locali e i piccoli tornei di poker. Devono comportare soltanto un rischio esiguo di gioco eccessivo, criminalità e riciclaggio di denaro. In caso contrario non possono essere autorizzati (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. b LGD). Grazie al loro pericolo potenziale esiguo, sono necessarie solo poche o non sono affatto necessarie misure di protezione dei giocatori.

Il capitolo 4 contiene le condizioni per l'autorizzazione di giochi di piccole dimensioni che il Consiglio federale è chiamato a stabilire secondo gli articoli 34-36 LGD. Molte delle cifre che il Consiglio federale ha menzionato nel messaggio concernente i giochi in denaro¹¹ sono state riprese nell'OGD. Pertanto, per le piccole lotterie la somma totale massima delle poste non può superare i 100 000 franchi (art. 37 cpv. 1 lett. b). Mentre il messaggio non prevedeva ancora la possibilità di autorizzare una somma massima più elevata per le piccole lotterie destinate a finanziare un evento d'importanza sovraregionale (art. 34, al. 4, LGD), l'OGD fissa ora una somma totale massima di 500 000 franchi (art. 37 cpv. 2). Quanto alle scommesse sportive locali, la somma totale massima di tutte le poste è pari a 200 000 franchi (art. 38 cpv. 1 lett. b), mentre è limitata a 50 000 franchi per le tombole (art. 40). Per le tombole e le condizioni per il loro svolgimento si rinvia alle spiegazioni del numero 3.4.

Rientrano pure nella categoria dei giochi di piccola estensione ai sensi della LGD i piccoli tornei di poker organizzati al di fuori delle case da gioco. In tal modo è attuata la mozione 12.3001 della Commissione degli affari giuridici «Autorizzare i tornei di poker a chiare condizioni». Le condizioni generali per i piccoli tornei di poker sono pertanto fissate in maniera tale (art. 39) che i tornei presentino solo un rischio potenziale esiguo¹² e possano essere organizzati in modo economicamente sostenibile, come chiesto dalla mozione.

Per ogni torneo, la posta di partenza non può superare 200 franchi e la somma delle poste di partenza non può superare 20 000 franchi. È vietato organizzare più di quattro tornei al giorno (= per giorno di gioco = per 24 ore) e per luogo; un giocatore che entro 24 ore partecipa a più tornei non può puntare poste totali di partenza superiori a 300 franchi e la somma totale delle poste di partenza non può superare 30 000 franchi. Un organizzatore può ad esempio svolgere in una sera un primo torneo con poste di partenza limitate a 200 franchi e la cui somma totale non supera 20 000 franchi, poi un secondo e un terzo torneo con, ad esempio, poste di partenza di al massimo 50 franchi la cui somma totale non supera 5000 franchi. Non può invece organizzare due tornei con poste di partenza di al massimo 200 franchi o tre tornei con poste di partenza di 150 franchi. Le condizioni sono quindi meno severe di quanto annunciato nel messaggio, poiché, invece di due, sarà possibile organizzare quattro tornei in uno stesso giorno e in uno stesso luogo. Inoltre il «carattere di evento» che dovevano assumere i tornei di poker secondo il messaggio non trova riscontro immediato nell'ordinanza. Va tuttavia osservato che le regole del gioco devono prevedere che un torneo duri in media al-

¹¹ FF 2015 6849 6909 segg.

¹² Cfr. FF 2015 6849 6911

meno tre ore. Il capoverso 7 prevede del resto requisiti più elevati in merito alla documentazione che devono fornire coloro che intendono organizzare regolarmente piccoli tornei di poker. Tale documentazione deve essere trasmessa all'autorità cantonale in occasione della domanda d'autorizzazione. L'organizzatore deve dimostrare che le misure previste per lottare contro il gioco eccessivo e il gioco illegale all'interno del suo locale sono sufficienti.

4.5 Capitolo 5: Esercizio dei giochi da casinò e dei giochi di grande estensione

4.5.1 Sezione 1: Disposizioni comuni

Questa sezione contiene le disposizioni che si applicano sia alle case da gioco che ai giochi di grande estensione.

L'articolo 41 contiene un certo numero di precisazioni in merito al piano di misure di sicurezza di cui all'articolo 42 LGD. Completa in particolare l'elenco non esaustivo dell'articolo 42 capoverso 2 LGD, stabilendo che gli organizzatori di scommesse sportive devono illustrare il modo in cui lottano contro le manipolazioni delle competizioni sportive. Per le case da gioco i requisiti del piano di misure di sicurezza saranno soddisfatti, come finora, da un sistema di gestione della qualità (QMS) e un sistema di controllo interno.

L'articolo 42 prevede la possibilità che le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione rifiutino giocatori che hanno commesso inganni o che perturbano in altro modo lo svolgimento dei giochi. Contrariamente al diritto in vigore, un tale comportamento non costituisce più un motivo d'esclusione ai sensi dell'articolo 80 LGD. Tuttavia gli organizzatori o le case da gioco hanno la possibilità di rifiutare questi giocatori. A tal fine possono tenere un registro e scambiarsi informazioni (cpv. 2). I capoversi 3 e 4 concretizzano le regole generali sulla protezione dei dati. L'informazione di cui al capoverso 4 può essere fornita a voce.

Secondo l'articolo 43 i giocatori devono poter accedere agevolmente alle regole del gioco. Queste precisano le modalità del gioco e le condizioni per vincere nonché la somma da vincere.

Affinché siano comparabili, i conti annuali degli organizzatori di giochi in denaro devono essere presentati secondo uno standard comune (art. 44).

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione devono inoltre disporre della liquidità necessaria per far fronte ai loro obblighi, a seconda dei rischi a cui si espongono (art. 45). Infatti, le case da gioco hanno un vantaggio statistico rispetto ai giocatori e di conseguenza quanto più cospicuo è il numero delle poste medie, tanto meno alto è il rischio per le case da gioco. Per contro, se consente poste elevate che si può permettere solo un piccolo numero di giocatori, la casa da gioco rischia forti perdite nel caso in cui questi giocatori abbiano fortuna. Per evitare che questi casi la espongano a rischi finanziari, la casa da gioco deve adattare la sua esposizione a rischi alle sue capacità finanziarie.

Secondo l'articolo 46 le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione possono trattare dati personali particolarmente degni di protezione ai fini della protezione sociale e della lotta contro la criminalità e il riciclaggio di denaro. Il trattamento è necessario affinché possano adempiere i loro obblighi legali riguardanti la protezione sociale e il piano di sicurezza.

4.5.2 Sezione 2: Partecipazione in linea a giochi da casinò e giochi di grande estensione

Questa sezione riguarda il modo in cui le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione devono gestire i giochi in linea.

Il requisito fondamentale è il conto giocatore: i giocatori possono accedere ai giochi in linea soltanto se aprono un conto giocatore presso l'organizzatore. Per aprirlo, il giocatore deve

comunicare un certo numero di informazioni che consentono di identificarlo. I giocatori esclusi e i minori non possono accedere ai giochi in linea.

L'articolo 47 sancisce il requisito generale secondo cui soltanto le persone titolari di un conto giocatore possono accedere a un'offerta di gioco in linea e precisa chi può aprirlo. Il giocatore deve essere maggiorenne, non essere escluso dai giochi o sottostare a un divieto di gioco e deve avere un indirizzo di domicilio o di dimora abituale in Svizzera. L'ultima condizione risulta dall'articolo 4 LGD. Le nozioni di domicilio e di dimora abituale sono quelle del diritto privato. Il domicilio è definito agli articoli 23 e seguenti del Codice civile¹³. La nozione di dimora abituale è ad esempio definita nell'articolo 20 della legge federale del 18 dicembre 1987¹⁴ sul diritto internazionale privato (LDIP): una persona ha la sua dimora abituale nello Stato in cui vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori. Gli organizzatori dei giochi devono provvedere a informare i giocatori di questa condizione e del suo significato.

Le informazioni che il giocatore deve trasmettere all'organizzatore al momento dell'apertura del conto giocatore sono elencate all'articolo 48. Si tratta di informazioni di base poiché il tempo impiegato per aprire un conto deve essere più breve possibile. Spetta all'organizzatore verificare tali informazioni (art. 49). Ciò significa che deve impiegare tutti i mezzi ragionevolmente esigibili per garantire che le informazioni fornite dal giocatore corrispondano alla realtà. A seconda dei casi e della tecnologia, tale verifica potrà essere immediata o richiedere un certo tempo. La verifica dell'identità del giocatore (cognome, nome, data di nascita) si svolge mediante l'invio di una copia della carta d'identità o del passaporto, il che richiede un certo tempo. Se i giocatori dispongono di un'identità digitale ufficiale o se vi sono altri mezzi per procedere a una verifica immediata, questa potrà svolgersi senza indugio. Gli organizzatori devono inoltre verificare che siano soddisfatte le condizioni generali per aprire un conto giocatore. Una volta verificata l'identità del giocatore, sono pertanto ancora tenuti a controllare che questi non figurino nel registro dei giocatori esclusi. Fintanto che queste verifiche non sono state fatte, il conto giocatore non può essere aperto e il giocatore non può giocare. Per evitare che i giocatori siano scoraggiati da questa attesa e non si trasferiscano su siti di giochi non autorizzati, l'articolo 52 prevede la possibilità di un'apertura provvisoria. L'organizzatore che apre provvisoriamente un conto giocatore può fondarsi sulle dichiarazioni del giocatore, senza dover attendere che siano verificate; potrà limitarsi a controllare che le informazioni fornite dal giocatore (nome, età, indirizzo) permettano di concludere che si tratta effettivamente di una persona reale, maggiorenne e residente in Svizzera. L'unica verifica che dovrà essere svolta in questa fase è il confronto con il registro dei giocatori esclusi. La verifica vera e propria dell'identità ha poi luogo quanto prima, ma al più tardi entro un mese. Solo dopo tale verifica il giocatore potrà disporre pienamente del suo conto. Prima della verifica, il giocatore non può prelevare le vincite dal suo conto giocatore e non può versarvi più di 1000 franchi (art. 52 cpv. 3). L'apertura provvisoria di un conto giocatore è solo una delle possibilità per consentire a un giocatore di giocare immediatamente e gli organizzatori possono farne uso senza esserne tuttavia obbligati. Sono liberi di servirsi di altre procedure, sempreché queste permettano la verifica completa e immediata dell'identità del giocatore.

La gestione e la chiusura del conto giocatore sono disciplinate negli articoli 50 e 51. Le poste, le vincite e i crediti di gioco gratuiti sono trasferiti obbligatoriamente sul conto giocatore. Il giocatore può in qualsiasi momento prelevare le vincite e i crediti dal suo conto giocatore. A tal fine, il giocatore deve indicare un conto bancario intestato a suo nome sul quale l'organizzatore trasferisce il denaro. Il giocatore può chiedere in qualsiasi momento la chiusura del suo conto. L'articolo 51 disciplina inoltre le conseguenze in caso di inattività prolungata del giocatore.

¹³ RS 210

¹⁴ RS 291

4.5.3 Sezione 3: Esercizio dei giochi da casinò

Questa sezione contiene regole specifiche per l'esercizio dei giochi da casinò e non si applica ai giochi di grande estensione. Le regole di questa sezione sono spesso concretizzate da disposizioni tecniche nell'ordinanza del DFGP sulle case da gioco.

L'articolo 53 riprende il diritto vigente (art. 27 lett. d OCG). L'articolo 54 disciplina poste massime nelle case da gioco titolari di una concessione B. Mentre il diritto vigente limita sia l'importo massimo delle poste (25 franchi) sia l'importo massimo delle vincite (25 000 franchi), la nuova disposizione mantiene soltanto l'importo massimo delle poste, conformemente a quanto espresso dal Consiglio federale nel messaggio concernente la LGD¹⁵. Dal punto di vista della protezione dei giocatori si tratta infatti del criterio più importante.

L'articolo 55 riprende in sostanza il diritto vigente (art. 71 OCG), fatta eccezione per un prolungamento del termine per versare il jackpot al vincitore.

Anche l'articolo 56 riprende sostanzialmente il diritto vigente (art. 28 OCG). Secondo questa disposizione le case da gioco terrestri devono controllare l'identità dei loro clienti prima di lasciarli entrare. Il controllo intende garantire che le persone che sottostanno al divieto di gioco ai sensi dell'articolo 52 LGD (in particolare i minori e le persone escluse) non possano accedere ai giochi.

L'articolo 57, che disciplina la videosorveglianza, corrisponde essenzialmente al diritto in vigore. Per videosorveglianza s'intende la ripresa di immagini, se necessario sonore. Va ricordato che secondo l'articolo 59 LGD le case da gioco titolari di una concessione B la cui regione di ubicazione dipende economicamente da un turismo marcatamente stagionale (casinò di montagna) e che, malgrado una sana gestione aziendale, non realizzano una redditività adeguata, hanno la possibilità di delegare la videosorveglianza a un'altra casa da gioco svizzera. Le altre case da gioco non hanno invece questa possibilità.

L'articolo 58 riprende tale e quale il vigente articolo 30a OCG con mere modifiche formali. La disposizione permette ad esempio di imporre l'installazione di contatori automatici di banconote o di gettoni, al fine di prevenire, mediante un flusso sicuro del denaro, la frode.

L'articolo 59 riprende sostanzialmente il diritto in vigore (art. 23 OCG), aggiornandolo. L'articolo riguarda un sistema che svolge un ruolo importante nella gestione delle case da gioco: il sistema elettronico di conteggio e di controllo (SECC). Questo sistema registra e conserva tutti i dati dei giochi in denaro automatizzati nelle case da gioco. Il suo scopo è soprattutto permettere di determinare il prodotto lordo dei giochi, garantire la tracciabilità delle transazioni finanziarie e consentire un controllo della sicurezza e della trasparenza del gioco (cpv. 2).

Il SECC riguarda soltanto i giochi in denaro automatizzati nelle case da gioco terrestri ed è concepito appositamente per questi giochi. Ne fanno parte anche i giochi di destrezza che, secondo l'articolo 61 capoverso 2 lettera a LGD, le case da gioco possono proporre nelle proprie sale. Poiché le case da gioco potranno in futuro proporre anche giochi da casinò in linea, è necessario introdurre per questi giochi un sistema simile al SECC. Il nuovo sistema, il sistema di registrazione dei dati (SRD), è previsto dall'articolo 60. Il suo scopo è un po' più ampio di quello del SECC e include anche la protezione sociale (cpv. 2), poiché lo svolgimento in linea di un gioco permette di registrare una quantità di dati superiore a quella per i giochi terrestri e di seguire senza lacune i giocatori. Infatti è sempre noto chi gioca, poiché per giocare in linea il giocatore deve identificarsi e aprire un conto.

In virtù dell'articolo 61, tutti i dati registrati nel SECC e nel SRD devono essere conservati dalla casa da gioco in un luogo sicuro per almeno cinque anni.

¹⁵ FF 2015 6849 6899

L'articolo 62 designa gli organismi di valutazione della conformità che possono rilasciare certificati e attestazioni. Secondo l'articolo 63, la CFCG emana direttive sulla procedura d'esame e sul contenuto del rapporto d'esame.

L'articolo 64 riprende il diritto vigente (art. 24 cpv. 3 OCG).

L'articolo 65 impone alle case da gioco che offrono giochi in linea di far sì che il loro sistema per la sicurezza informatica disponga della certificazione ISO.

L'articolo 66 prevede una delega al dipartimento, che può in particolare emanare disposizioni sulla connessione dei sistemi delle case da gioco.

Gli articoli 67 e 68 riguardano la contabilità. L'articolo 67 è nuovo, mentre l'articolo 68 riprende il diritto vigente (art. 74 cpv. 4 OCG), semplificandolo. Si tratta di descrivere il modo in cui devono essere contabilizzati gli esercizi annessi della casa da gioco, quali la gestione di un ristorante, di una sala spettacoli o di una piscina.

Infine, l'articolo 69 disciplina il rapporto sulla revisione. Le disposizioni relative agli obblighi di rapporto degli organi di revisione figurano attualmente negli articoli 75 e 76 OCG. Nel contempo, l'articolo 49 capoverso 5 LGD impone agli organi di revisione di trasmettere regolarmente la relazione di revisione alla CFCG. L'articolo 98 lettera e LGD prevede che la CFCG può assegnare incarichi speciali all'ufficio di revisione delle case da gioco. La CFCG può stabilire i requisiti minimi circa il contenuto del rapporto.

L'articolo 70 stabilisce cosa succede con gli importi versati nel jackpot quando una casa da gioco sospende il proprio esercizio.

4.5.4 Sezione 4: Esercizio dei giochi di grande estensione

Gli articoli 71 e 72 stabiliscono i requisiti specifici per l'esercizio automatizzato dei giochi di grande estensione. Si tratta soprattutto della lotteria elettronica della Loterie Romande e degli apparecchi automatici da gioco finora omologati dalla CFCG che in futuro saranno qualificati dall'Autorità intercantonale. L'articolo 71 capoverso 1 lettere a-c elenca in modo esaustivo i luoghi in cui possono essere messi a disposizione apparecchi automatici per i giochi di grande estensione: nelle case da gioco, in luoghi pubblici di ristorazione o d'intrattenimento e nelle sale da gioco destinate agli apparecchi automatici per i giochi di destrezza.

- Articolo 71 capoverso 1 lettera a: in virtù dell'articolo 61 capoverso 2 lettera b LGD giochi di grande estensione possono essere proposti nelle case da gioco terrestri.
- L'articolo 71 capoverso 1 lettera b si fonda sulla prassi attuale d'autorizzazione della Commissione intercantonale delle lotterie e scommesse (comlot). I luoghi pubblici di ristorazione sono ad esempio i ristoranti, i pub o i bar. Quanto ai luoghi d'intrattenimento, si tratta di luoghi pubblici che durante gli orari di apertura propongono un'offerta d'intrattenimento a pagamento, ad esempio i centri di bowling o di biliardo.
- L'articolo 71 capoverso 1 lettera c conferma l'ammissibilità di sale da gioco destinate allo svolgimento di giochi di destrezza automatizzati (cfr. art. 61 cpv. 2 lett. a LGD).

L'articolo 71 capoverso 2 stabilisce che gli apparecchi a libero servizio non sono considerati apparecchi automatici per giochi di grande estensione. Questi apparecchi possono servire ad esempio a procurarsi un biglietto di una lotteria o a iscriversi a un gioco che non si svolgerà su tale apparecchio. Possono anche servire a constatare una vincita dopo l'estrazione o eventualmente a incassarla. Esempi tipici di tali apparecchi sono i distributori di biglietti del Tribolo o gli apparecchi che permettono di fare le scommesse equestri del Paris mutuel urbain. Gli apparecchi a libero servizio non consentono lo svolgimento automatizzato del gioco: la parte essenziale di quest'ultimo non si svolge in maniera automatizzata all'interno dell'apparecchio. Nel caso degli apparecchi automatici per i giochi di grande estensione,

invece, la parte essenziale del gioco si svolge sull'apparecchio stesso, che determina o regola il gioco, e quest'ultimo termina rapidamente con una vincita o una perdita.

L'articolo 71 capoverso 3 vieta gli apparecchi automatici per i giochi di grande estensione in luoghi inadatti dal punto di vista della protezione dei giocatori dal gioco eccessivo. Sale che propongono apparecchi automatici per i giochi di destrezza non possono ad esempio essere aperte nelle vicinanze immediate di scuole o centri per la gioventù. L'importante è valutare la protezione contro il gioco eccessivo e la protezione dei minori, tenendo conto di tutte le pertinenti misure (cfr. in particolare gli art. 71 e segg. LGD). L'articolo 71 capoverso 3 va visto nel contesto delle altre misure di protezione sociale. Al momento di applicarlo occorre esaminare se la protezione dei giocatori e dei minori è garantita in un altro modo (p. es. mediante controlli d'accesso ai sensi dell'art. 72 cpv. 3 LGD).

L'articolo 71 capoverso 4 riprende un principio applicato dalla prassi attuale, secondo cui in un luogo in cui è offerta una ristorazione o un intrattenimento ai sensi del capoverso 1 lettera b non sono ammessi più di due apparecchi automatici per giochi di grande estensione. A questo principio si può tuttavia derogare se un organizzatore installa apparecchi automatici per lotterie e scommesse sportive nonché per giochi di destrezza. In tal caso sono ammessi due apparecchi automatici per categoria, ossia quattro in tutto.

Secondo l'articolo 71 capoverso 6, le sale da gioco che dispongono di apparecchi automatici per i giochi di destrezza non possono contarne più di 20. Attualmente, la maggior parte dei Cantoni applica restrizioni più severe. I Cantoni che lo desiderano possono pertanto prevedere nella loro legislazione un numero minore di apparecchi. Nelle sale da gioco sono autorizzati esclusivamente apparecchi automatici per i giochi di destrezza e non apparecchi quali la lotteria elettronica della Loterie Romande.

L'articolo 71 capoverso 7 prevede regole meno severe per determinati apparecchi automatici per giochi di destrezza che non presentano rischi, in particolare quelli della cosiddetta categoria «acchiappa giocattoli».

L'articolo 72 capoverso 1 esige che gli apparecchi automatici per giochi di grande estensione siano segnalati in maniera appropriata. Tale segnalazione permette, tra le altre cose, di verificare più facilmente che gli apparecchi siano situati correttamente. L'indicazione deve essere ben visibile e incombe all'organizzatore del gioco. L'Autorità intercantonale sostiene quest'ultimo: fondandosi sulle indicazioni dell'organizzatore, mette ad esempio a disposizione un'etichetta autoadesiva contenente il numero dell'apparecchio, il numero dell'autorizzazione, il luogo d'installazione, ecc.

L'articolo 72 capoversi 2 e 3 descrive determinati obblighi d'informazione specifici. Affinché possa esercitare i suoi compiti di vigilanza, l'Autorità intercantonale deve disporre di una panoramica dei luoghi d'installazione degli apparecchi. Gli organizzatori sono tenuti ad annunciare all'Autorità intercantonale ogni installazione, rimozione o sostituzione di un apparecchio automatico per giochi in denaro. L'obbligo d'informazione ai sensi del capoverso 3 comprende in particolare anche informazioni sul numero e il tipo di apparecchi automatici per il gioco di destrezza e su eventuali autorizzazioni comunali e cantonali (autorizzazione di esercitare un'attività commerciale, ecc.).

Gli articoli 73, 74 e 75 disciplinano la comunicazione di dati nell'ambito della lotta contro la manipolazione di competizioni sportive. Queste disposizioni autorizzano estesi scambi di dati tra gli organizzatori e le autorità. In caso di scommesse sospette, devono essere scambiati i dati relativi agli scommettitori e alle persone che finanziano le scommesse. I dati comprendono informazioni relative a procedimenti penali e amministrativi. Gli organizzatori di scommesse sportive comunicano in particolare le scommesse proposte o accettate e segnalano eventuali comportamenti sospetti degli scommettitori. L'elenco dell'articolo 73 capoverso 2 lettera c va inteso in senso lato. Tutte le persone che hanno la possibilità di influenzare una

competizione sportiva o un campionato possono potenzialmente essere corrotte, soprattutto i giocatori, gli arbitri, gli allenatori e i funzionari. Anche le autorità inquirenti partecipano allo scambio d'informazioni.

4.6 Capitolo 6: Protezione contro il gioco eccessivo

4.6.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Questa sezione contiene le disposizioni sulla protezione sociale applicabili sia alle case da gioco che agli organizzatori di giochi di grande estensione. Poiché la LGD disciplina già ampiamente la protezione dei giocatori, le disposizioni dell'ordinanza si limitano soprattutto a precisare alcuni punti particolari.

Le prime disposizioni trattano le misure di marketing in senso lato (art. 76-79) e sono nuove.

L'articolo 76 sulla pubblicità indiretta contempla il modello commerciale seguente: un organizzatore di giochi in linea non autorizzato gestisce un sito o un'applicazione per apparecchi mobili con un nome di dominio che termina in «.net» o in «freeXYZ.com» sul quale propone giochi gratuiti. Una volta iscritti sul sito, i giocatori sono oggetto di misure di marketing personalizzate (messaggi di posta elettronica, ecc.) per attirarli sul sito con il dominio «.com» che contiene giochi a pagamento. Per questa fattispecie l'articolo 76 stabilisce che le limitazioni imposte dall'articolo 74 LGD alla pubblicità per i giochi in denaro si applicano anche ai giochi gratuiti. Nella frase introduttiva la parola «o» va interpretata come «e/o».

L'articolo 77 capoversi 1 e 2 precisa le nozioni della pubblicità ingannevole e di quella importuna di cui all'articolo 74 capoverso 1 LGD. Si tratta di disposizioni importanti per la protezione dei giocatori. Le autorità di vigilanza devono usufruire di una base giuridica chiara e precisa per poter vietare le forme di pubblicità più dannose. Si tratta di messaggi pubblicitari che trasmettono o consolidano un'impressione sbagliata (cpv. 1) o di pubblicità trasmessa in una forma o in un momento scelti in modo tale da non permettere al giocatore di riflettere con calma (cpv. 2). È il caso soprattutto per le forme vicine alla vendita a domicilio, ad esempio la vendita nei trasporti pubblici o nel corso di una manifestazione pubblicitaria collegata a un'escursione, in cui i giocatori non hanno nessuna possibilità di sottrarsi alla pubblicità. Non sono invece considerate di per sé importune le attività pubblicitarie o di vendita in occasione di fiere a carattere commerciale o eventi simili oppure in luoghi pubblici in senso lato (per strada, stazioni ferroviarie, centri commerciali, ecc.). La pubblicità inviata personalmente ai giocatori per mezzo di canali elettronici (p. es. posta elettronica, SMS, sistemi di messaggistica in determinate applicazioni o reti sociali) deve permettere in modo semplice di rifiutarla o di farsi cancellare dall'elenco dei destinatari. La pubblicità non può neppure rivolgersi ai giocatori in un determinato luogo per mezzo della geolocalizzazione dei loro apparecchi mobili. Le notifiche automatiche (notifiche push) che sfruttano questo tipo di geolocalizzazione, ossia che raggiungono un giocatore che si trova in un luogo o in una situazione in cui è particolarmente incline a leggere questi messaggi (p. es. nelle vicinanze di una banca, di una casa da gioco o alla fermata dell'autobus), sono menzionate perché possono essere molto dannose. Ciò non riguarda tuttavia qualsiasi tipo di pubblicità sulle applicazioni per smartphone o su pagine Internet. È infatti contemplata soltanto la pubblicità che si rivolge personalmente ai potenziali giocatori mediante un messaggio o una notifica automatica specifica. L'articolo 77 capoverso 4 intende impedire che i giocatori facciano debiti per giocare. Anche la legge impedisce a un organizzatore di concedere crediti ai giocatori (art. 75 cpv. 1 LGD) per ovvie ragioni di protezione dal gioco eccessivo. La presente disposizione rientra nello stesso ordine di idee e persegue lo stesso obiettivo: si tratta di evitare che un giocatore che non ha o non ha più le risorse finanziarie per giocare prosegua il gioco ricorrendo a crediti. Una casa da gioco non può ad esempio esporre nei suoi locali una pubblicità per un istituto di credito.

L'articolo 78 riguarda il caso particolare delle versioni demo dei giochi in linea, spesso usate per permettere ai giocatori di esercitarsi e testare i giochi in linea. Si tratta di versioni gratuite di giochi a pagamento. Queste versioni non devono dare al giocatore un'idea sbagliata delle sue possibilità di vincita. Pertanto la disposizione sancisce che la quota di restituzione simulata del gioco gratuito deve essere identica a quella del gioco reale a pagamento. È ovvio che anche le altre caratteristiche del gioco devono essere identiche a quelle del gioco reale.

L'articolo 79 disciplina le condizioni alle quali l'offerta di giochi e crediti di gioco gratuiti può essere autorizzata. Questa disposizione riveste grande importanza per i giochi in linea, poiché in questo settore l'offerta di giochi e di crediti di gioco gratuiti è un mezzo di promozione fondamentale. Infatti, gli organizzatori di giochi in linea usano questo strumento per distinguersi dai loro concorrenti e attirare nuovi giocatori, in particolare quelli della concorrenza. Se si apre un nuovo mercato, è assolutamente necessario consentire agli organizzatori svizzeri di lottare ad armi pari con la concorrenza estera, già ben installata e aggressiva in questo settore. Quanto più competitivi saranno gli organizzatori legali del settore, tanto più la loro offerta di giochi sarà interessante e tanto più i giocatori in Svizzera saranno propensi a sfruttare le offerte legali. Nel contempo, l'offerta di giochi e di crediti di gioco gratuiti presenta tuttavia dei rischi nel settore della protezione sociale.

Il diritto in vigore disciplina i giochi e i crediti di gioco gratuiti per le case da gioco terrestri (art. 81 OCG). La situazione dei giochi non in linea è tuttavia molto diversa da quelli offerti in linea, poiché la prossimità di un giocatore a una casa da gioco è molto più determinante rispetto a eventuali offerte di gioco gratuite. La CFCG ha fissato delle condizioni per l'offerta gratuita di giochi e di crediti di gioco nelle case da gioco terrestri. Il valore annuo dei gettoni di gioco gratuiti può essere dedotto dalla tassa sulle case da gioco per un importo massimo dello 0,3 per cento del prodotto lordo dei giochi. Le case da gioco devono finanziare l'importo che eccede questa percentuale con il budget per il marketing. Il limite dello 0,3 per cento, introdotto per evitare che le case da gioco siano troppo generose in questo ambito a detrimento della tassa sulle case da gioco e della protezione sociale, è ripreso nella presente ordinanza per quanto riguarda i giochi terrestri (cfr. art. 113 OGD). Non è invece ripreso per i giochi in linea, per i quali la situazione si presenta in modo diverso.

Cosa s'intende effettivamente per giochi e crediti di gioco gratuiti? I giochi gratuiti si riferiscono a un gioco (autorizzato) specifico e sono concessi direttamente dall'organizzatore. I crediti di gioco gratuiti possono riguardare un gioco specifico o tutta una parte dell'offerta di un organizzatore. Sono concessi sotto forma di credito che permette la partecipazione gratuita e sono sovente designati con i sinonimi «bonus» o «boni». I crediti di gioco sono in parte concessi nell'ambito di offerte su un lungo periodo: i giocatori possono usufruire di giochi o di crediti di gioco gratuiti solo se soddisfano determinate condizioni legate al loro comportamento di gioco. Queste offerte sono designate anche «programmi di bonus».

I giochi e i crediti di gioco gratuiti sono equiparati alle poste ai sensi della LGD. Per i giochi di grande estensione sono finanziati attraverso il budget di marketing degli organizzatori. Per le case da gioco implicano un aumento della quota di restituzione.

La concessione di giochi e di crediti di gioco gratuiti deve essere disciplinata soprattutto tenendo conto della protezione dei giocatori dal gioco eccessivo. In occasione dell'esame delle condizioni di cui al capoverso 2, le autorità di vigilanza valutano, tra le altre cose, il tipo di azione pubblicitaria in cui si inseriscono i giochi e i crediti di gioco gratuiti, il rischio potenziale costituito dai giochi e dai canali di distribuzione promossi con l'offerta nonché l'importanza di queste vendite promozionali per contrastare l'offerta di giochi non autorizzati. La concessione di giochi o crediti di gioco gratuiti non può essere autorizzata se viola altre disposizioni della LGD, ad esempio se un gioco gratuito è offerto con l'acquisto di una merce a prezzo maggiorato (incompatibilità con l'art. 2 lett. c e d LGD).

La lettera b sancisce il principio secondo cui i giochi o i crediti di gioco gratuiti non possono essere destinati a minorenni o ad altre persone a rischio o escluse dal gioco. Questa condizione è più estesa rispetto a quella dell'articolo 74 capoverso 2 LGD. La prassi dovrà determinare cosa s'intenda per persone a rischio. La nozione deve tuttavia rivestire lo stesso senso per le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione o perlomeno avere la stessa funzione. Si tratta soprattutto di evitare che le offerte accompagnate da crediti di gioco gratuiti siano destinate a giocatori a rischio. In generale, non si può evitare che le offerte con giochi o crediti di gioco gratuiti interessino questi giocatori, ma è in ogni caso vietata qualsiasi offerta destinata specificamente a queste persone.

La lettera c riguarda in particolare il divieto della pubblicità ingannevole. Il giocatore medio deve ad esempio poter effettivamente utilizzare i crediti di gioco gratuiti entro un periodo ragionevole. Sarebbe ingannevole se un credito di gioco gratuito di una certa somma è liberato soltanto se il giocatore punta un multiplo di essa, senza che ciò sia chiaramente visibile per il giocatore medio.

Per le case da gioco terrestri, l'articolo 79 capoverso 3 conferma la prassi dell'articolo 81 OCG.

L'obbligo di tenere un conteggio separato per i giochi e i crediti di gioco gratuiti è necessario per separarli dal prodotto lordo dei giochi delle case da gioco terrestri conformemente all'articolo 113.

L'articolo 80 disciplina la questione dei mezzi di pagamento e della concessione di prestiti e anticipi all'interno della casa da gioco. Congiuntamente all'articolo 75 LGD, la disposizione vieta la concessione per mestiere di prestiti e anticipi da parte di terzi nella casa da gioco. Il capoverso 2 autorizza la CFCG a vietare determinati mezzi di pagamento che ostacolano le case da gioco nell'adempimento dei loro obblighi, soprattutto quelli in materia di protezione sociale o di lotta al riciclaggio di denaro.

L'articolo 81 completa l'elenco esemplificativo dell'articolo 76 capoverso 1 LGD riguardante il contenuto del piano di misure sociali. Gli organizzatori devono includere nel loro piano di misure sociali una strategia per gestire eventuali interessi di conflitto delle persone incaricate di applicare le misure di protezione dei giocatori (cpv. 1 lett. b). La strategia deve anche trattare le questioni delle condizioni di lavoro del personale interessato (capitolato d'oneri, salario, portata dell'indipendenza, processi decisionali, ecc.) e della sua formazione continua nonché illustrare i mezzi da impiegare per affrontare gli interessi di conflitto. Gli organizzatori devono inoltre descrivere le modalità della collaborazione con i fornitori di prestazioni ai sensi dell'articolo 76 capoverso 2 LGD (cpv. 1 lett. c). Vista in particolare la diversa natura dei giochi proposti, la portata e il grado di dettaglio dei piani di misure sociali non sono gli stessi per le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione. Tra questi ultimi vi sono anche delle differenze tra gli organizzatori di lotterie e scommesse e gli organizzatori di giochi di destrezza. Il piano di misure sociali degli organizzatori di giochi di destrezza potrà infatti essere molto breve e descrivere sommariamente le principali misure di protezione previste. Le esigenze sono più elevate per gli organizzatori di lotterie e scommesse sportive, ma il piano potrà limitarsi a descrivere le misure generali e le collaborazioni, visto che le misure specifiche per ciascun gioco sono in linea di principio descritte nell'autorizzazione del gioco. Infine, il piano di misure sociali delle case da gioco corrisponde a quanto loro richiesto dal diritto vigente.

L'articolo 82 contiene due precisazioni in merito al piano di misure sociali, che riguardano unicamente le case da gioco. Il capoverso 1 disciplina in dettaglio le indicazioni che deve contenere il piano di misure sociali, mentre il capoverso 2 stabilisce che una parte del piano di misure sociali deve essere consacrata agli apparecchi automatici per il ritiro di contanti situati nella casa da gioco. Vanno indicati soprattutto l'ubicazione di tali apparecchi e il modo in cui sono sorvegliati. Infatti il ritiro di importi più o meno importanti o il ritiro ripetuto da parte

di un giocatore possono costituire un indizio fondamentale per un comportamento di gioco problematico. Si tratta di un criterio di cui tenere conto nell'individuazione precoce del gioco eccessivo. L'esistenza di distributori di banconote all'interno di una casa da gioco rappresenta pertanto un certo rischio per i giocatori, ma anche un'opportunità di individuare tempestivamente i comportamenti problematici, sempreché la casa da gioco installi un sistema di sorveglianza appropriato.

L'articolo 83 intende favorire il buon coordinamento delle misure volte a proteggere i giocatori adottate dalle case da gioco e dagli organizzatori di lotterie e scommesse sportive, da una parte, e dai Cantoni e dai Comuni, dall'altra, in particolare le misure di cui all'articolo 85 LGD.

Gli articoli 84 e 85 riguardano l'esclusione dal gioco. L'articolo 84 precisa l'articolo 81 LGD in merito alla revoca dell'esclusione. Secondo l'articolo 81 LGD, l'esclusione è revocata su richiesta dell'interessato se viene meno il motivo che l'ha determinata. Per l'esclusione volontaria, l'unico motivo è in linea di massima la volontà dell'interessato. In teoria potrebbe pertanto essere revocata non appena l'interessato ne manifesta la volontà. Nell'ordinanza è quindi necessario definire una durata minima durante la quale l'esclusione non può essere revocata, poiché in caso contrario la misura perderebbe il suo senso. Tale durata minima è stata fissata a tre mesi, poiché se fosse più lunga rischierebbe di scoraggiare i giocatori a ricorrere all'esclusione volontaria. Per l'esclusione volontaria le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione possono prevedere una procedura di revoca semplificata (cpv. 2). Non possono tuttavia derogare all'articolo 81 LGD; pertanto, uno specialista o un servizio specializzato riconosciuto a livello cantonale deve comunque partecipare alla procedura di revoca dell'esclusione. L'articolo 85 disciplina i dati che devono figurare nel registro delle persone escluse. I capoversi 3 e 4, relativi alla tenuta del registro, sono di carattere dichiarativo; ricordano semplicemente le norme generali sulla protezione dei dati e non aggiungono alcunché agli obblighi previsti dalla legge federale del 19 giugno 1992¹⁶ sulla protezione dei dati.

L'articolo 86 concretizza l'obbligo di presentare un rapporto di cui all'articolo 84 LGD in merito all'efficacia delle misure di protezione dei giocatori contro il gioco eccessivo. Per l'esame, le autorità di sorveglianza possono far ricorso a esperti esterni indipendenti. Queste precisazioni in merito al rapporto sulla protezione sociale sono state introdotte in sostituzione dell'obbligo per gli organizzatori di procedere periodicamente a una valutazione esterna dei loro piani di misure sociali. Secondo il capoverso 4, le case da gioco e gli organizzatori di lotterie e scommesse descrivono in particolare il modo in cui coordinano le proprie misure di protezione sociale con quelle dei servizi cantonali di protezione dei giocatori e dei consultori per la gestione dei debiti nonché dei servizi specializzati in materia di dipendenza riconosciuti nel Cantone o nei Cantoni in cui svolgono la propria attività. Descrivono in particolare gli sforzi intrapresi per garantire, entro i limiti delle loro possibilità, una collaborazione consensuale.

4.6.2 Sezione 2: Disposizioni speciali

Questa sezione concretizza il capitolo 6 della LGD in riferimento ai giochi in linea, a prescindere che si tratti di giochi da casinò o di giochi di grande estensione. Descrive gli obblighi minimi degli organizzatori e mette in risalto determinate misure importanti soprattutto per i giochi in linea. È tuttavia ovvio che tutte le misure previste dal capitolo 6 della LGD sono applicabili anche ai giochi in linea e che gli organizzatori sono liberi di adottare anche altre misure rispetto a quelle previste dall'ordinanza. Le autorità di vigilanza continuano inoltre ad avere la competenza di prescrivere, se necessario, misure supplementari, sempreché restino nell'ambito di quelle previste dalla legge. Questi principi generali sono menzionati all'articolo 91.

¹⁶ RS 235.1

Gli articoli 87-90 prevedono le misure minime di protezione dei giocatori che devono essere adottate dagli organizzatori.

- Devono mettere a disposizione del giocatore le informazioni sul suo comportamento di gioco: la somma delle poste giocate durante un periodo definito dal giocatore (giorno, settimana, mese), la somma delle sue vincite e il risultato netto (vincite meno poste) della sua attività di gioco durante tale periodo (art. 87 cpv. 1).
- Devono obbligare il giocatore a fissare limiti di gioco prima di iniziare a giocare. Tali limiti devono essere definiti a partire dal momento dell'apertura definitiva del conto giocatore. Si tratta di un elemento centrale della protezione dei giocatori in linea. Spetta all'organizzatore decidere i limiti a disposizione del giocatore entro la gamma menzionata all'articolo 87 capoverso 2. Potrà ad esempio dare soltanto la possibilità di fissare un limite per le poste giornaliere. Ma potrà anche prevedere quella di fissare più limiti, ad esempio quotidiani e mensili. Il capoverso 3 prevede un'eccezione per i giochi di grande estensione che presentano un rischio limitato per i giocatori, ad esempio la lotteria svizzera Swiss Lotto. Per questi giochi, il giocatore può decidere liberamente se stabilire o meno dei limiti prima di giocare. Inoltre, affinché i limiti fissati dal giocatore adempiano la loro funzione, il giocatore non deve poterli modificare nella «foga del gioco» e pertanto l'articolo 87 capoverso 4 prevede un tempo d'attesa di 24 ore.
- Devono mettere a disposizione del giocatore informazioni generali sul gioco eccessivo, incluso un metodo di autovalutazione del comportamento di gioco (art. 88).
- Devono dare la possibilità al giocatore di uscire temporaneamente dal gioco (periodo di *raffreddamento*; art. 89). Si tratta di una misura meno drastica dell'esclusione volontaria di cui all'articolo 80 capoverso 5 LGD e più adatta ai giochi svolti in linea. Il giocatore può decidere per quanto tempo uscire dai giochi (cpv. 1) e da quali (cpv. 2). L'uscita temporanea dai giochi di un determinato organizzatore è valida soltanto per tale organizzatore. Una volta che il giocatore ha scelto la durata della sua uscita temporanea, non può più modificarla. Se vuole continuare il gioco prima della scadenza del termine scelto deve farne domanda all'organizzatore (cpv. 3).
- Devono individuare precocemente i giocatori a rischio (art. 90). In linea di principio i giochi in linea permettono di seguire senza lacune i giocatori e quindi vi sono molte possibilità di individuazione precoce, a condizione che siano installati gli strumenti automatici appropriati. Tali strumenti fanno scattare un allarme se sono adempiuti uno o più criteri. Una volta individuato un giocatore a rischio, l'organizzatore deve adottare le misure necessarie (cpv. 2). Di norma, ciò significherà contattare personalmente il giocatore interessato. Per non costringere gli organizzatori a eseguire una sorveglianza senza lacune dei giocatori anche per i giochi che presentano un rischio limitato, come ad esempio la lotteria svizzera Swiss Lotto, secondo il capoverso 1 le misure possono essere adeguate in funzione del rischio potenziale che rappresenta il gioco.

4.7 Capitolo 7: Limitazione dell'accesso a offerte di gioco in linea non autorizzate in Svizzera

Questo capitolo attua il capitolo 7 della LGD, riguardante il blocco dell'accesso ai giochi in linea non autorizzati, e precisa alcune nozioni indeterminate della legge.

L'articolo 92 precisa il termine entro cui i fornitori di servizi di accesso a Internet devono mettere in atto il blocco una volta che le autorità di vigilanza hanno trasmesso loro l'elenco delle offerte non autorizzate. Il metodo del blocco (blocco del DNS o dell'indirizzo IP o altro metodo) deve essere deciso dal fornitore di accesso d'intesa con l'autorità di vigilanza (art. 93), in funzione delle possibilità tecniche e tenendo conto del rischio di un blocco eccessivo.

L'articolo 94 riguarda il coordinamento tra la CFCG e l'Autorità intercantonale per la pubbli-

cazione dell'elenco delle offerte di gioco bloccate. Infine, l'articolo 95 prevede qualche indicazione per determinare l'indennità ai fornitori di servizi di accesso a Internet. Ai fini di una maggiore trasparenza dei costi l'autorità di vigilanza pubblica ad esempio nel suo rapporto annuale l'importo totale delle indennità versate ai fornitori di servizi di telecomunicazione in virtù dell'articolo 92 capoverso 1 LGD.

4.8 Capitolo 8: Autorità

4.8.1 Sezione 1: Organizzazione ed esercizio della CFCG

Questa sezione contiene le disposizioni dell'ordinanza relative alla CFCG in quanto autorità di vigilanza, ad eccezione di quelle che disciplinano gli emolumenti e i compiti di vigilanza, che figurano nelle sezioni 2 e 3.

Le disposizioni relative all'assunzione del personale del segretariato (art. 96) corrisponde all'articolo 98 OCG. Gli articoli 97-100 precisano il trattamento di dati da parte della CFCG, compresi i dati degni di particolare protezione. Il termine di conservazione dei dati previsto dall'articolo 98 decorre a partire dalla fine dell'evento all'origine della raccolta dei dati. Se si tratta di un evento che si protrae nel tempo, come la procedura di concessione, il termine decorre a partire dalla fine di tale evento. Secondo l'articolo 100, su domanda motivata, la CFCG può trasmettere, in forma anonimizzata e per scopi di ricerca, i dati raccolti nel quadro della sua vigilanza.

L'articolo 101 disciplina gli accordi della CFCG con i Cantoni sul ricorso a esperti cantonali. Può trattarsi di servizi specializzati in materia di prevenzione o di dipendenze riconosciuti dal Cantone. La disposizione corrisponde in linea di massima all'articolo 122 OCG.

4.8.2 Sezione 2: Emolumenti della CFCG

La CFCG riscuote emolumenti a copertura dei costi delle sue decisioni e dei suoi servizi. Tale principio è sancito dall'articolo 99 capoverso 1 LGD.

Rispetto al capitolo 11 dell'OCG, si è potuto rinunciare a determinate disposizioni relative agli emolumenti della CFCG, poiché l'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹⁷ sugli emolumenti (OgeEm), entrata in vigore posteriormente, regola la materia in modo esaustivo. In altre parole, la riscossione di emolumenti da parte della CFCG è retta innanzitutto dalla LGD, in secondo luogo dalle disposizioni della presente sezione e infine, salvo disposizioni contrarie del diritto speciale, dalla OgeEm.

L'articolo 102 disciplina le modalità di calcolo degli emolumenti. Secondo l'articolo 103 capoverso 2 la CFCG può fatturare determinati esborsi alle case da gioco applicando una tariffa uniforme. Si tratta di poter fatturare alle case da gioco i medesimi costi per determinate attività di sorveglianza, a prescindere dalla distanza geografica di una casa da gioco dalla sede della CFCG. L'articolo 103 capoverso 1 chiarisce che anche le spese per il vitto e alloggio sono considerati esborsi ai sensi dell'OgeEm. L'articolo 104 disciplina gli emolumenti per indagini straordinarie e corrisponde all'articolo 115 OCG.

L'articolo 105, che riguarda la maggiorazione degli emolumenti, riprende in sostanza l'articolo 116 OCG, seppure con tenore leggermente modificato. La congiunzione «o» precisa infatti che le condizioni di cui alle lettere a e b non sono cumulative.

4.8.3 Sezione 3: Tassa di vigilanza sulle case da gioco

Gli articoli 106 e 107 attuano la delega di cui all'articolo 99 capoverso 4 LGD. La tassa di vigilanza si fonda sui costi effettivi dell'anno precedente. L'articolo 107 capoversi 2 e 3 disciplina le tasse dovute per il primo anno d'esercizio della casa da gioco. Sotto il profilo materiale le disposizioni corrispondono all'ordinanza in vigore (art. 109 cpv. 3 e 110 cpv. 2 OCG).

¹⁷ RS 172.041.1

Come sinora, le case da gioco si assumono i costi della vigilanza per il settore terrestre. Secondo l'articolo 106, i costi di vigilanza sull'offerta di giochi in linea sono a carico delle case da gioco in proporzione al loro prodotto lordo dei giochi conseguito in linea. I costi della vigilanza sui giochi in linea illegali sono a carico della casa da gioco titolare di un'estensione della concessione. Da questi vanno distinti i costi connessi a procedimenti penali aperti contro organizzatori imputati, che sono a carico delle parti al procedimento o della Cassa federale.

4.8.4 Sezione 4: Autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione

In futuro, l'Autorità intercantonale potrà essere designata piattaforma nazionale ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione del 18 settembre 2014¹⁸ del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive (Convenzione di Macolin). Dall'entrata in vigore della nuova ordinanza, le informazioni relative a una manipolazione di scommesse potranno essere scambiate attraverso questa piattaforma. Per il resto le competenze nazionali in materia di lotta contro la manipolazione di competizioni sportive restano in linea di massima invariate. L'Autorità intercantonale non avrà pertanto il compito di coordinare la lotta contro le manipolazioni di competizioni sportive, né di vigilare in modo generale sulla preservazione e la promozione dell'integrità dello sport. In virtù della legge sulla promozione dello sport, tali compiti di politica dello sport restano di competenza dell'Ufficio federale dello sport (UFSP). Il coordinamento globale delle misure di lotta contro la manipolazione delle competizioni sportive di cui all'articolo 13 par. 1 lett. b della Convenzione rientra nella politica dello sport e include anche la prevenzione. Questo aspetto rimarrà di competenza dell'UFSP anche dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Tale ripartizione dei compiti sarà ancora più evidente dopo la revisione dell'ordinanza sulla promozione dello sport.

4.8.5 Sezione 5: Segretariato dell'organo di coordinamento

L'articolo 106 capoverso 7 impone alla Confederazione e ai Cantoni di istituire un organo comune per l'esecuzione della legislazione sui giochi in denaro. Questo mandato è attuato dagli articoli 113-118 LGD. Secondo l'articolo 111 OGD l'organo di coordinamento è dotato di un segretariato diretto dall'autorità che esercita l'alta vigilanza. Il capoverso 3 riprende il principio enunciato all'articolo 117 LGD e precisa che i costi del segretariato sono suddivisi a metà tra la Confederazione e i Cantoni.

4.9 Capitolo 9: Tassa sulle case da gioco

4.9.1 Sezione 1: Oggetto e aliquota della tassa sulle case da gioco

La sezione 1 del capitolo 9 fissa in particolare l'aliquota della tasse, le condizioni per l'agevolazione e il trattamento fiscale dei giochi e crediti gratuiti.

L'articolo 112 definisce le condizioni che devono essere soddisfatte affinché una vincita sia legittima. Le tabelle delle vincite sono documenti che indicano quando sono versate le vincite e il loro importo. La disposizione riprende quella dell'articolo 78 capoverso 2 OCG.

L'articolo 113 prevede che le poste gratuite di cui beneficiano i giocatori grazie ai giochi o ai crediti di gioco gratuiti non fanno parte del prodotto lordo dei giochi. Il prodotto lordo dei giochi imponibile corrisponde quindi alla differenza tra le poste finanziate dai giocatori e le vincite loro versate. Per i giochi terrestri, l'articolo 113 capoverso 2 riprende la prassi attuale secondo cui le case da gioco possono separare i giochi gratuiti dal prodotto lordo dei giochi solo fino a una quota dello 0,3 per cento del prodotto lordo dei giochi.

¹⁸ La Svizzera ha firmato la Convenzione il 18 sett. 2014. Il Consiglio federale ha adottato il pertinente messaggio il 31 gen. 2018. I vari progetti relativi alla lotta contro le manipolazioni sportive devono essere coordinati.

L'articolo 114 completa l'articolo 120 LGD e fissa l'aliquota della tassa riscossa sul prodotto lordo dei giochi in denaro proposti nelle case da gioco terrestri. L'aliquota non subisce modifiche rispetto al diritto vigente (art. 82 OCG).

L'articolo 115 è una nuova disposizione che definisce, fondandosi sull'articolo 120 LGD, l'aliquota della tassa sul prodotto lordo dei giochi proposti in linea. L'aliquota di base è pari al 20 per cento fino a un prodotto lordo dei giochi pari a 3 milioni di franchi e progredisce fino all'aliquota massima dell'80 per cento. L'aliquota massima è raggiunta con un prodotto lordo di 500 milioni di franchi. La progressione aumenta in modo rapido fino a un prodotto lordo di 10 milioni di franchi e quindi in modo più lento per prodotti lordi più elevati. L'aliquota corrisponde alle conclusioni del rapporto peritale dell'11 agosto 2017 (PwC, Besteuerung von Online-Spielbankenspielen).

Per le case da gioco titolari di una concessione B, l'articolo 121 LGD prevede due motivi per una riduzione della tassa: i proventi della casa da gioco sono destinati in misura preponderante a interessi pubblici della regione oppure la regione di ubicazione della casa da gioco titolare di una concessione B dipende economicamente da un turismo marcatamente stagionale.

Quanto agli effetti, l'articolo 116 conferma la prassi attuale della CFCG. La decisione di principio in merito al diritto di una casa da gioco alle agevolazioni fiscali ai sensi dell'articolo 121 capoverso 1 LGD, non è tuttavia emanata nell'ambito del rilascio della concessione. Infatti, la CFCG rende ogni anno una decisione su domanda della casa da gioco. Il calcolo dell'agevolazione corrisponde alla prassi vigente: la riduzione è proporzionale all'importo investito per progetti di interesse pubblico della regione rispetto al prodotto netto dei giochi. L'allegato 1 dell'ordinanza contiene una tabella che determina le agevolazioni fiscali risultanti dalle diverse quote proporzionali. Le graduazioni corrispondono alla prassi vigente che ha la sua base negli atti di concessione.

L'articolo 116 capoverso 3 contiene un elenco non esaustivo dei settori che possono beneficiare di un sostegno. Le modifiche rispetto all'articolo 85 capoverso 4 OCG sono di ordine legislativo e non implicano alcuna modifica materiale. La possibilità di promuovere il turismo, menzionata dal diritto vigente, non ha ragione di essere poiché rientra nelle lettere a e b riguardanti il sostegno della cultura e dello sport. In altre parole, l'abrogazione della lettera d non ha alcuna conseguenza pratica o giuridica.

L'articolo 116 capoverso 4 precisa che le liberalità a favore di partiti e le prestazioni volontarie a favore degli azionisti della casa da gioco o di istituzioni che non sono indipendenti da quest'ultima non comportano un'agevolazione fiscale. In tal modo sono ripresi tre criteri fondamentali della prassi vigente. Le liberalità ai partiti non devono portare a un'agevolazione fiscale, poiché l'opinione pubblica potrebbe pensare che la casa da gioco tenti ad esempio di acquistare la benevolenza di un partito.

L'articolo 117 capoversi 1 e 2 corrisponde all'articolo 86 capoversi 1 e 2 OCG. L'articolo 117 capoverso 3 sancisce il principio secondo cui un'agevolazione fiscale può essere concessa soltanto se il prodotto lordo dei giochi subisce effettivamente variazioni stagionali equivalenti a quelle del turismo nella regione di ubicazione della casa da gioco. Solo questa situazione giustifica un'agevolazione che ha lo scopo di attenuare gli svantaggi di una casa da gioco ubicata in una regione nella quale il turismo svolge un ruolo capitale e presenta un carattere marcatamente stagionale.

4.9.2 Sezione 2: Tassazione e riscossione della tassa sulle case da gioco

La maggior parte delle disposizioni di questa sezione corrisponde al diritto in vigore (art. 87-93 OCG). Gli obblighi di documentazione specifici ai sensi degli articoli 119-121 corrispondono in parte agli obblighi di cui agli articoli 79 e 80 OCG. L'inserimento delle disposi-

zioni in questa sezione chiarisce che gli obblighi di documentazione servono soprattutto a determinare correttamente la tassa.

Sul piano materiale, il disciplinamento relativo all'indennizzo alla CFCG dei costi per la riscossione della tassa è nuovo. Nel diritto in vigore, in virtù dell'articolo 88 capoverso 5 OCG, l'importo per l'indennizzo dei costi di riscossione della tassa ammonta al 20 per cento dei costi della CFCG non coperti dagli emolumenti di cui agli articoli 112-117 OCG. In sostituzione di questo disciplinamento, in virtù dell'articolo 99 capoverso 1 LGD, per la tassazione e la riscossione della tassa sulle case da gioco è riscosso un emolumento a carico delle case da gioco (art. 124) ed eventualmente dei Cantoni (art. 126). Secondo l'articolo 126, i Cantoni possono infatti scegliere se riscuotere essi stessi la tassa cantonale o chiedere alla CFCG di farlo.

4.9.3 Sezione 3: Registrazione e trasmissione della tassa sulle case da gioco all'AVS

Il disciplinamento dell'articolo 127 corrisponde in linea di massima all'articolo 94 OCG.

4.10 Capitolo 10: Disposizioni finali

L'articolo 128 abroga l'ordinanza del 24 settembre 2004 sulle case da gioco e l'ordinanza del 27 maggio 1924 relativa alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate.

L'articolo 129 disciplina, in quanto disposizione transitoria, la questione delle esclusioni dal gioco pronunciate dalle case da gioco in applicazione del diritto vigente (art. 22 LCG). Essendo una parte dei motivi di esclusione previsti dal diritto vigente ripresi dal nuovo diritto, l'articolo 129 precisa che la maggior parte delle persone escluse dal gioco secondo il vecchio diritto restano escluse anche con il nuovo diritto. Si tratta delle persone escluse a causa della loro situazione finanziaria (art. 22 cpv. 1 lett. a e b LCG) e di quelle che hanno chiesto di essere escluse (art. 22 cpv. 4 LCG). Conformemente alla filosofia del nuovo diritto, il campo d'applicazione delle esclusioni è esteso ai giochi da casinò in linea e ai giochi di grande estensione in linea o a quelli designati dall'Autorità intercantonale.

Infine, si precisa che gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza qualificati in applicazione del diritto anteriore sono considerati giochi di destrezza automatizzati ai sensi del nuovo diritto (art. 130). La disposizione si applica ovviamente solo agli apparecchi automatici per i giochi di destrezza che nel frattempo non sono stati modificati.

4.10.1 Ordinanza sulla promozione dello sport

In vista dell'imminente attuazione della Convenzione di Macolin, il titolo 4 dell'ordinanza sulla promozione dello sport, consacrato alla correttezza e alla sicurezza nello sport, è completato con un capitolo 2 sulla manipolazione di competizioni sportive. Il nuovo articolo 78a conferma la suddivisione interna dei compiti tra l'Autorità intercantonale e l'UFSP. L'Autorità intercantonale, in quanto piattaforma centrale d'informazione, è responsabile della circolazione delle informazioni in caso di sospetti fondati. Qualora vada oltre lo scambio d'informazioni, il coordinamento delle misure per combattere la manipolazione di competizioni sportive di cui agli articoli 4 paragrafo 1 e 13 paragrafo 1 lettera b della Convenzione di Macolin rientra invece nell'ambito della politica dello sport e resta pertanto di competenza dell'UFSP. In virtù dell'articolo 18 della legge del 17 giugno 2011¹⁹ sulla promozione dello sport, quest'ultimo ha il compito di combattere gli effetti collaterali indesiderati dello sport, il che non ha in linea di massima nessun influsso sulla comunicazione ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 2 della Convenzione di Macolin. Per evitare qualsiasi confusione e visto che nel contesto internazionale è di rilievo solo chi svolge il ruolo di piattaforma, l'Autorità intercantonale potrà essere desi-

¹⁹ RS 415.0

gnata quale piattaforma nazionale a partire dall'entrata in vigore della Convenzione di Macolin. Il ruolo dell'UFSPPO è pertinente innanzitutto sul piano nazionale.

Oltre a chiarire le competenze, il nuovo articolo 78a contiene nel suo capoverso 3 regole sugli aiuti finanziari alle organizzazioni sportive. La disposizione intende garantire che l'UFSPPO conceda aiuti finanziari soltanto a organizzazioni sportive che prevedono misure appropriate per lottare contro la manipolazione di competizione sportive.

4.10.2 Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto

L'articolo 10 capoverso 1 lettera g dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto deve essere adeguato alla nuova terminologia del diritto sui giochi in denaro. I termini «giochi d'azzardo» e «lotterie» vanno sostituiti da «giochi in denaro». Come finora, nessun gioco in denaro potrà essere offerto in Svizzera dall'estero. Le imprese che violano questo divieto e vengono individuate, devono versare retroattivamente l'IVA sulle prestazioni fornite in Svizzera fino all'inizio del termine di prescrizione di cinque anni del diritto di tassazione.

4.10.3 Ordinanza sull'imposta preventiva

Articolo 39: dal 2013, il nuovo articolo 6 della legge federale del 13 ottobre 1965²⁰ sull'imposta preventiva (LIP) definisce, rinviando alle nuove disposizioni della legge federale del 14 dicembre 1990²¹ sull'imposta federale diretta (LIFD), le vincite ai giochi in denaro, nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite soggiacenti all'imposta preventiva. Non è pertanto necessario descrivere l'oggetto dell'imposta nell'ordinanza. L'articolo 6 LIP precisa inoltre che sono imponibili le *singole* vincite. Le regole di cui ai capoversi 1 e 2 relative alla pluralità di vincite con un solo biglietto di lotterie o una sola giocata oppure alle vincite conseguite con biglietti di lotteria frazionati sono pertanto superflue.

La LGD contempla le «operazioni affini alla lotteria» con l'espressione «giochi di destrezza e lotterie destinati a promuovere le vendite», sempreché non siano da considerarsi giochi di grande estensione ai sensi del nuovo diritto. I giochi di destrezza e le lotterie destinati a promuovere le vendite sono definiti all'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD. Il nuovo articolo 1 capoverso 1 LIP rinvia a tale disposizione e quindi può essere abrogato anche il capoverso 3.

L'articolo 40 nella sua formulazione vigente è ormai privo di qualsiasi significato e può essere abrogato.

Articolo 41 capoverso 1: secondo il nuovo diritto, l'imposta è calcolata sulle singole vincite ai giochi in denaro. Sono imponibili le vincite non esentate dalla tassazione secondo il nuovo articolo 24 lettere i-^{ter} LIFD, ossia quelle che superano il milione di franchi nei giochi di grande estensione (art. 3 lett. e LGD) e quelle realizzate con i giochi da casinò in linea. Il termine «importo» indica che vi è in ogni caso un importo esente da imposta; in altre parole, in caso di vincita superiore il primo milione di franchi è sempre esente da imposta.

Articolo 41a: secondo il nuovo diritto sottostanno all'imposta preventiva anche le vincite in natura. La procedura di dichiarazione intende agevolare la riscossione dell'imposta e permettere di calcolare in modo adeguato l'imposta preventiva. La modifica degli articoli 41a e 41c trae origine dalla modifica della LIP decisa dalle Camere federali il 28 settembre 2018.

Art. 41b: per i giochi di destrezza e le lotterie destinati a promuovere le vendite ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD, l'imposta è calcolata sulle singole vincite che superano i 1000 franchi. Si tratta in questo caso di una franchigia fiscale: se una singola vincita supera il limite di 1000 franchi, l'imposta è dovuta sull'importo totale della vincita.

²⁰ RS 642.21

²¹ RS 642.11

Il modulo ufficiale deve essere trasmesso all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Sul modulo andranno in futuro indicate le informazioni che sinora dovevano essere fornite in occasione dell'iscrizione. Visto che la procedura si svolge in una sola tappa (iscrizione allo stesso tempo del pagamento dell'imposta) invece che in due (iscrizione prima dello svolgimento del gioco in denaro e versamento dell'imposta in un momento successivo), sul piano amministrativo la tassazione è semplificata. Anche per le vincite in natura è prevista una procedura di dichiarazione (art. 41c).

Articolo 60 capoverso 2: «premio di lotteria» è sostituito da «vincita» (in un gioco in denaro). Il capoverso è inoltre completato con i giochi di destrezza e le lotterie destinati a promuovere le vendite alle quali possono partecipare in comune anche più persone. La partecipazione ai giochi di destrezza o alle lotterie destinati a promuovere le vendite può anche essere gratuita e pertanto «giocata in comune» è sostituito con «partecipazione comune».

Articolo 68 capoverso 2: «vincite fatte in una lotteria» è sostituito da «vincite a un gioco in denaro». L'attestazione relativa alla deduzione dell'imposta deve essere allegata all'istanza di rimborso di vincite realizzate nei giochi di destrezza e nelle lotterie destinati a promuovere le vendite. Inoltre, la disposizione è semplificata sotto il profilo redazionale.

5 Ordinanze dipartimentali

5.1 Ordinanza sulle case da gioco

L'ordinanza del DFGP sulle case da gioco riprende in gran parte gli elementi dell'ordinanza sul gioco d'azzardo e le evoluzioni nella prassi. Contiene innanzitutto norme tecniche tese a garantire un gioco sicuro e trasparente. L'ordinanza intende inoltre assicurare che la CFCG possa svolgere il proprio lavoro, concedendole l'accesso ai dati di cui ha bisogno per adempiere i suoi compiti di vigilanza. In particolare, le case da gioco devono mettere a sua disposizione determinati documenti importanti.

La struttura dell'ordinanza è stata invece modificata in modo radicale. Infatti, la struttura della nuova ordinanza corrisponde, nei limiti del necessario, a quella della nuova legge sui giochi in denaro e della pertinente ordinanza del Consiglio federale. Numerose disposizioni dell'ordinanza vigente si ritrovano pertanto nell'avamprogetto ma con una collocazione diversa. L'ordinanza contiene cinque capitoli relativi alle concessioni, all'offerta di giochi, all'esercizio, alla protezione dei giocatori dal gioco eccessivo e alle disposizioni finali.

L'ordinanza dipartimentale contiene inoltre un certo numero di disposizioni nuove, dovute alle modifiche introdotte nella nuova legge. È stata in particolare aggiunta una sezione con regole specifiche per i giochi in linea.

Il capitolo 1 è relativamente corto e contiene soprattutto norme sui documenti che le case da gioco devono fornire con la presentazione della richiesta di concessione. Vi sono poche modifiche rispetto al diritto in vigore.

Il capitolo 2 riguarda l'offerta di giochi. È suddiviso in sei sezioni in funzione delle regole specifiche per ciascun tipo di giochi.

La sezione 1 contiene regole generali per tutti i giochi da casinò. La quota teorica di restituzione di tali giochi (art. 5) rimane quella prevista dal diritto vigente, ossia pari almeno all'80 per cento e al massimo al 100 per cento. Una quota di restituzione del 100 per cento è possibile nei tornei, soprattutto di poker, dove i giocatori si affrontano tra di loro.

La sezione 2 contiene le regole per i giochi da tavolo e corrisponde in larga misura al diritto vigente. L'articolo 10 stabilisce che per i giochi il cui risultato è determinato unicamente da generatori di casualità meccanici i numeri usciti devono essere documentati, al fine di poter verificare che il risultato sia dovuto al caso. L'articolo non si applica ai giochi a carte, anche se è impiegato un mischia carte automatico, e neppure ai giochi in cui agisce direttamente il

giocatore, ad esempio lanciando i dadi. L'articolo contempla infatti il caso in cui il risultato è determinato senza intervento umano.

La sezione 3 riguarda i giochi in denaro automatizzati nelle case da gioco terrestri. Anche qui le regole non sono diverse da quelle previste dal diritto e dalla prassi vigenti. In alcuni contesti sono semplicemente precisate.

La sezione 4 riguarda i jackpot. Le disposizioni sono state notevolmente semplificate sotto il profilo formale e strutturale, ma gli obblighi che incombono alle case da gioco restano in linea di massima invariati.

I jackpot, che sono giochi complementari di un gioco principale e il cui finanziamento è assicurato da una parte della posta del gioco principale o da una posta separata, sono soggette a norme restrittive poiché sono spesso proposti simultaneamente da più case da gioco. Occorre quindi prevedere regole specifiche relative alla sicurezza del gioco, al versamento delle vincite e al calcolo del prodotto lordo dei giochi.

L'articolo 18 è necessario poiché, conformemente all'articolo 59 capoverso 3 lettera b OGD, i jackpot non sono obbligatoriamente collegati al SECC. Un sistema equivalente deve pertanto garantire la registrazione di tutti i dati necessari alla CFCG per adempiere i suoi compiti.

L'articolo 20 prevede una regola tesa a garantire il conteggio corretto dell'importo del jackpot nel prodotto lordo dei giochi. Se un jackpot è gestito in comune da più case da gioco, queste ultime detraggono mensilmente tutti gli importi versati dai giocatori per alimentare il jackpot dal prodotto lordo dei giochi. Quando invece il jackpot è attivato, l'importo versato al giocatore non va conteggiato nel prodotto lordo dei giochi della casa da gioco che lo versa, poiché ciò equivarrebbe a conteggiare due volte l'importo vinto con il jackpot.

La nuova sezione 5 è introdotta per disciplinare gli aspetti specifici dei giochi in linea. Si tratta soprattutto di vigilare sui giochi in linea una volta che questi ultimi sono integrati nella piattaforma della casa da gioco. Tutte le questioni inerenti al sistema di registrazione dei dati sono disciplinati nel capitolo 3.

La sezione 6 conclude il capitolo 2 e riguarda i tornei. Riprende le disposizioni vigenti, precisando, in conformità con le nuove norme della LGD, che i tornei possono essere organizzati soltanto con giochi da casinò. Nei tornei possono essere messe in palio vincite in denaro o in natura; in caso contrario non sono considerati giochi in denaro ai sensi della LGD.

Il capitolo 3 riguarda l'esercizio dei giochi. Definisce le regole relative alla sicurezza e i sistemi di sorveglianza che devono essere previsti nelle case da gioco.

La sezione 1 stabilisce il contenuto minimo delle regole di gioco, già previsto dall'ordinanza vigente.

La sezione 2 disciplina in modo preciso l'oggetto e le modalità della videosorveglianza e concretizza gli articoli 59 LGD nonché 53 e 57 OGD. Pur restando in generale valide le regole vigenti, vi sono degli adeguamenti alla prassi (art. 32 cpv. 3). Per esempio se la telecamera che sorveglia un tavolo non funziona correttamente, il gioco da tavolo deve essere interrotto, salvo se la casa da gioco può garantire la sicurezza con un'altra telecamera (art. 35).

La terza sezione del capitolo 3 riguarda il SECC e il suo corrispettivo per i giochi in linea, il SRD. Questi due sistemi costituiscono il fulcro del sistema di registrazione dei dati volto a garantire la sicurezza dei giochi in denaro e assicurare la vigilanza da parte della CFCG, sia dal punto di vista dello svolgimento dei giochi che da quello della riscossione della tassa. Questi sistemi devono registrare in tempo reale tutte le informazioni legate al gioco, in particolare le informazioni sulle poste e le vincite dei giocatori. Per le case da gioco terrestri le disposizioni non sono modificate. Per le offerte in linea, l'ordinanza prevede obblighi analoghi per la registrazione dei dati. Ma gli obblighi relativi ai conti giocatori sono formulati in modo

più dettagliato poiché l'identificazione dei giocatori nel caso dei giochi in linea si distingue dall'identificazione nelle case da gioco terrestri.

Le disposizioni sulla documentazione dei sistemi di dati corrispondono a quelle dell'ordinanza vigente, con l'aggiunta delle regole per i giochi in linea.

Il capitolo 4 riguarda la protezione sociale. Gli articoli 48 e 49 illustrano in modo dettagliato il contenuto del piano di misure sociali e le esigenze di documentazione della CFCG.

L'articolo 50 descrive in cosa deve consistere la formazione e la formazione continua del personale a cui è affidata l'esecuzione del piano di misure sociali (cfr. art. 76 cpv. 1 lett. e LGD).

5.2 Ordinanza sul riciclaggio di denaro

5.2.1 Contesto

Dalla sua entrata in vigore la LGD sottoporrà alla legge del 10 ottobre 1997²² sul riciclaggio di denaro (LRD) anche gli organizzatori di giochi di grande estensione. Si tratta di tenere conto dei rischi inerenti alle lotterie, alle scommesse sportive e ai giochi di destrezza (automatizzati, intercantonali o in linea). Ovviamente restano sottoposte alla LRD anche le case da gioco.

Con la LGD, la LRD è stata adeguata in modo tale che gli organizzatori di giochi di grande estensione saranno considerati intermediari finanziari ai sensi della LRD. Gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione risultano sia dalle disposizioni generali della LRD sia da quelle speciali della LGD. Al DFGP compete precisare gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione. Si ottiene in tal modo un certo parallelismo nel settore dei giochi in denaro, restando la CFCG competente per la precisazione degli obblighi di diligenza delle case da gioco²³. L'articolo 17 LRD rinvia inoltre a un'eventuale autodisciplinamento delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione.

Sotto il profilo formale, e in parte anche sotto quello materiale, l'ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro si fonda sull'omologa ordinanza della CFCG, anch'essa modificata in seguito alla revisione totale della legislazione sui giochi in denaro. Va tuttavia sempre osservato che i rischi inerenti al riciclaggio di denaro nel settore dei giochi di grande estensione, in particolare le lotterie e i giochi di destrezza, vanno valutati in modo diverso rispetto ai rischi nel settore dei giochi da casinò.

L'ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro si fonda su quattro premesse che tengono conto delle specificità dei giochi di grande estensione.

1. I rischi di riciclaggio di denaro si presentano soprattutto dalla parte dei giocatori. I rischi di riciclaggio da parte delle società di lotterie cantonali sono invece esigui.
2. I conti giocatori in linea e i giochi con un'alta quota di restituzione (soprattutto le scommesse sportive, comprese quelle equestri) presentano un rischio elevato di riciclaggio di denaro. La forma concreta degli obblighi di diligenza, in particolare l'ammontare dei valori soglia per gli obblighi di identificazione (cfr. n. 5.2.2), tiene conto dei diversi livelli di rischio che implicano i diversi tipi di giochi di grande estensione.
3. Nel settore dei giochi in linea l'addebito delle poste e l'abbuono delle vincite sul conto giocatore non costituiscono transazioni.

²² RS 955.0

²³ Cfr. FF 2015 6849 6972

4. In caso di vendita *indiretta* di prodotti di giochi di grande estensione nei punti di vendita dei distributori si tratta di «operazioni di cassa». La vendita diretta in linea o attraverso il conto giocatore costituisce invece una «relazione d'affari stabile».

Singole disposizioni dell'ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro si fondano sull'ordinanza del 3 giugno 2015²⁴ dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario.

5.2.2 Panoramica

Per i giochi di grande estensione non esercitati in linea²⁵, gli obblighi di diligenza degli organizzatori riguardano soprattutto il versamento delle vincite.

Secondo l'ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, l'organizzatore ha l'obbligo di identificare il giocatore (art. 3 LRD) a partire dal versamento delle seguenti vincite:

- a) 5000 franchi per i biglietti di lotteria elettronici diffusi nel quadro di giochi di grande estensione automatizzati e per tutte le scommesse sportive;
- b) 10 000 franchi per i biglietti di lotteria stampati (quota di restituzione dal 50 al 70 %);
- c) 15 000 franchi per i giochi di grande estensione non proposti in linea e non contemplati dalle lettere a o b;

Per i giochi di grande estensione non proposti in linea e non contemplati dalle lettere a o b il valore soglia è pari a 25 000 franchi se la relazione d'affari costituisce un rischio ridotto (cfr. art. 17).

Sono necessari ulteriori accertamenti ai sensi degli obblighi di diligenza particolari (art. 6 LRD) se una relazione d'affari o una transazione è sospetta o comporta un rischio elevato. Nel caso dei giochi di grande estensione non proposti in linea il rischio è elevato in particolare se nell'ambito di una o più transazioni in un periodo di 365 giorni il versamento di vincite e di altri crediti di gioco al giocatore raggiunge o supera i 100 000 franchi (art. 15).

Per i giochi di grande estensione in linea, va osservato che anche l'ordinanza sui giochi in denaro del Consiglio federale prevede norme severe per il conto giocatore (art. 47 segg. OGD). L'ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro si limita a disciplinare l'identificazione completa (art. 3 LRD), applicando i seguenti valori soglia (art. 4):

- a) 15 000 franchi per i versamenti del cliente sul proprio conto giocatore conformemente all'articolo 50 OGD;
- b) 25 000 franchi per il trasferimento delle vincite sul conto di pagamento del giocatore conformemente all'articolo 50 capoverso 2 OGD, sempreché nei 30 giorni precedenti il giocatore abbia puntato al massimo la metà delle sue poste per giochi di grande estensione la cui quota di restituzione è pari o superiore al 70 per cento;
- c) 10 000 franchi per il versamento delle vincite sul conto di pagamento del giocatore conformemente all'articolo 50 capoverso 2 OGD, sempreché nei 30 giorni precedenti il giocatore abbia puntato più della metà delle sue poste per giochi di grande estensione la cui quota di restituzione è pari o superiore al 70 per cento;
- d) 5000 franchi per il pagamento del saldo del conto giocatore o il trasferimento di crediti non risultanti dalle vincite sul conto di pagamento conformemente all'articolo 50 capoverso 2.

²⁴ RS 955.033.0

²⁵ Per la terminologia si veda l'osservazione al n. 2.5.

Ulteriori accertamenti ai sensi degli obblighi di diligenza particolari (art. 6 LRD) vanno effettuati se una relazione d'affari o una transazione è sospetta o comporta un rischio elevato. Nel caso dei giochi di grande estensione proposti in linea il rischio è elevato in particolare a partire dai seguenti valori soglia (art. 16):

- a) 30 000 franchi per i versamenti del giocatore sul conto giocatore conformemente all'articolo 50 capoverso 1 OGD
- b) 100 000 franchi per i trasferimenti delle vincite sul conto di pagamento conformemente all'articolo 50 capoverso 2 OGD, sempreché nei 365 giorni precedenti il giocatore abbia puntato al massimo la metà delle sue poste per giochi di grande estensione la cui quota di restituzione è pari o superiore al 70 per cento;
- c) 40 000 franchi per i trasferimenti delle vincite sul conto di pagamento conformemente all'articolo 50 capoverso 2 OGD, sempreché nei 365 giorni precedenti il giocatore abbia puntato più della metà delle sue poste per giochi di grande estensione la cui quota di restituzione è pari o superiore al 70 per cento;
- d) 20 000 franchi per il pagamento del saldo del conto giocatore o il trasferimento di crediti non risultanti dalle vincite sul conto di pagamento conformemente all'articolo 50 capoverso 2 OGD.

5.2.3 Commento

Capitolo 1: Disposizioni generali

L'ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro precisa gli obblighi di diligenza previsti dalla LRD e dalla LGD per gli organizzatori di giochi di grande estensione, i quali, in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 lettera f LRD, sono ormai considerati intermediari finanziari. Sono esclusi dal campo d'applicazione dell'ordinanza gli organizzatori di giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 lettera e LGD non proposti in linea, a condizione che la singola posta massima ammonti a 5 franchi e la possibilità massima di vincita a 5000 franchi. Considerando queste poste e possibilità di vincita esigue, è giustificato non sottoporre questi organizzatori, generalmente piccole imprese, all'ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro (art. 1). Infine, questo capitolo fornisce le definizioni legali di quattro termini essenziali dell'ordinanza (art. 2).

Capitolo 2: Obblighi di diligenza

Conformemente all'articolo 17 LRD, il presente capitolo precisa gli obblighi di diligenza ai sensi del capitolo 2 LRD e della legislazione sui giochi in denaro imposti agli organizzatori di giochi di grande estensione, tenendo conto delle specificità di tali giochi conformemente agli articoli 67 e 68 LGD. Occorre in particolare rinviare all'articolo 67 capoverso 2 LGD secondo cui la portata degli obblighi di diligenza nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro è determinata in funzione dei rischi e delle caratteristiche dei giochi nonché del canale di distribuzione. In virtù dell'articolo 67 capoverso 3 LGD, per un gioco di grande estensione non proposto in linea, l'organizzatore deve adempiere gli obblighi di diligenza (previsti dagli art. 3–7 LRD e dalle altre norme pertinenti del cap. 2 LRD) soltanto se al giocatore è *versata* una vincita di importo rilevante. Secondo l'articolo 68 capoverso 2 LGD anche nel caso di giochi di grande estensione proposti in linea il giocatore deve essere identificato (conformemente all'art. 3 cpv. 1 LRD) soltanto se sono raggiunti determinati valori soglia.

Sezione 1 : Identificazione e registrazione

La sezione 1 del capitolo 2 concretizza l'articolo 3 LRD riguardante l'identificazione della controparte. L'obbligo di verificare l'identità nel caso di giochi di grande estensione non in linea (art. 3) e di quelli in linea (art. 4) vale, come spiegato in dettaglio al numero 5.2.2, soltanto se sono raggiunti determinati valori soglia determinati in funzione del ri-

schio. Va inoltre tenuto conto dell'articolo 3 capoverso 4 LRD secondo il quale in presenza di elementi di sospetto si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti. Le ulteriori disposizioni di questa sezione dell'ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro (art. 5-7) riguardano i dati che occorre registrare per l'identificazione e la verifica dell'identità. Quest'ultima può avvenire, oltre che per mezzo della copia originale o autenticata di un documento ufficiale, anche mediante metodi alternativi che tengono conto del rapido sviluppo tecnologico. Infine, questa sezione disciplina la procedura da applicare se il giocatore non dispone di documenti d'identità (art. 8).

Sezione 2: Accertamento dell'avente economicamente diritto

La sezione 2 precisa l'articolo 4 LRD relativo all'accertamento dell'avente economicamente diritto. L'organizzatore deve richiedere al giocatore una dichiarazione scritta attestante l'identità della persona fisica che ha economicamente diritto ai valori patrimoniali trasferiti o da trasferire quando deve identificare il giocatore conformemente all'articolo 3 (cfr. in particolare l'articolo 4 capoverso 2 lett. c LRD). Se deve identificare il giocatore conformemente all'articolo 4, deve richiedere la dichiarazione scritta soltanto se è adempiuta una delle ulteriori condizioni (art. 9). La dichiarazione deve soddisfare determinati requisiti (art. 10).

Sezione 3: Obblighi di diligenza particolari

Questa sezione concretizza l'articolo 6 LRD riguardante gli obblighi di diligenza particolari. L'organizzatore deve chiarire senza indugio le circostanze economiche di una relazione d'affari o di una transazione non appena si verifica un caso di cui all'articolo 6 capoverso 2 LRD, in particolare quando una relazione d'affari o transazione comporta un rischio elevato (art. 11). Per definire le relazioni d'affari che comportano un rischio elevato l'organizzazione ha a disposizione un elenco non esaustivo di criteri (art. 12). Nel contempo attribuisce le proprie relazioni d'affari a una delle seguenti quattro categorie: rischio molto elevato, elevato, normale o ridotto (art. 13). Anche per identificare le transazioni che comportano un rischio elevato l'organizzatore si serve di un elenco non esaustivo (art. 14). Inoltre, l'ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro definisce i valori soglia menzionati al n. 5.2.2 che comportano un rischio elevato nel caso di giochi di grande estensione non proposti in linea e nel caso di quelli in linea (art. 15 e 16) e per le quali è quindi necessario chiarire le circostanze economiche. Un gioco di grande estensione non in linea può anche presentare un rischio ridotto (art. 17) allorché la quota di restituzione teorica del gioco è calcolabile in anticipo ed è inferiore al 70 per cento. Il contenuto e la portata dei chiarimenti complementari in caso di rischi elevati (art. 18 e 19) corrispondono in larga misura agli articoli 11 e 12 ORD-CFCG o 16 e 17 dell'ordinanza della CFCG sul riciclaggio di denaro riveduta. L'obbligo di procedere a chiarimenti è tuttavia ridotto se l'organizzatore sa, come nel caso della vendita diretta, che il giocatore ha puntato al massimo 10 000 franchi in un periodo di 365 giorni o, come nel caso della vendita indiretta, non vi sono indizi che il giocatore abbia puntato più di 10 000 franchi in un periodo di 365 giorni (art. 18 cpv. 2). La disposizione sulla sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni (art. 20) riprende alcuni elementi dell'articolo 13 ORD-CFCG. Inoltre, la sezione 3 contiene una disposizione (art. 21) secondo cui, in caso di giochi proposti in linea, l'organizzatore versa le vincite superiori a 10 000 franchi direttamente sul conto di pagamento conformemente all'articolo 50 capoverso 2 OGD. Infine, l'organizzatore deve garantire che i suoi distributori non paghino ai giocatori importi superiori a 2000 franchi per ogni attestazione di vincita (art. 22).

Sezione 4: Obbligo di allestire e conservare documenti

L'unico articolo di questa sezione precisa l'articolo 7 LRD riguardante l'obbligo di allestire e conservare documenti. L'organizzatore deve conservare la documentazione in un luogo sicuro in Svizzera, accessibile in ogni momento ai servizi autorizzati. Il disciplinamen-

to differenziato dei termini di conservazione tiene conto dei requisiti della protezione dei dati (cfr. art. 7 cpv. 3 e 34 cpv. 4 LRD).

Sezione 5: Provvedimenti organizzativi

La sezione 5 concretizza l'articolo 8 LRD riguardante i provvedimenti organizzativi. Gli organizzatori di giochi di grande estensione sono tenuti a emanare direttive interne relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e a sottoporle per approvazione all'Autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione. Gli organizzatori molto piccoli devono emanare direttive interne soltanto se l'Autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione lo esige esplicitamente (art. 24). Gli organizzatori sono inoltre in linea di massima tenuti a istituire un servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro (art. 25) e a provvedere affinché il loro personale segua una formazione e una formazione continua su tutti gli aspetti per loro rilevanti della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (art. 26).

Sezione 6: Comunicazioni, mantenimento o interruzione della relazione d'affari

L'ultima sezione del capitolo 2 contiene le disposizioni che concretizzano gli articoli 9-11a LRD riguardanti gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro e la comunicazione di informazioni, in particolare l'articolo 9 LRD relativo all'obbligo di comunicazione. Gli articoli seguono in larga misura la sistematica e il tenore dell'ordinanza della CFCG sul riciclaggio di denaro riveduta (capitolo 2 sezione 5). La sezione precisa il modo in cui l'organizzatore deve procedere in caso di relazioni d'affari dubbiose (art. 27 e 28), quando deve rifiutare l'avvio di una relazione d'affari o interromperne una già avviata e come deve comportarsi dopo aver trasmesso all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LRD (art. 29).